

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

PREAMBOLO

Il presente Regolamento Generale viene emanato nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'articolo n.52 del D.Lgs.15.12.1997 n.446¹ e dell'art.50 della L. 27 dicembre 1997² n.449 allo scopo di consentire una disciplina organica e completa delle entrate tributarie comunali attraverso una specifica disciplina dei principi generali dello *ius imponendi* del comune e la regolamentazione nel dettaglio dei tributi comunali.

¹ D.lgs. n.446/97 “.....nonché riordino della disciplina dei tributi locali”

² L. n.449/97 “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”

CAPO PRIMO

RECEPIMENTO ED ATTUAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Titolo I – Principi generali

- Art.1 - Ambito e scopo del regolamento
- Art.2 - Chiarezza e trasparenza degli atti che contengono disposizioni tributarie
- Art.3 - Informazione del contribuente
- Art.4 – Conoscenza degli atti e semplificazione
- Art.5 – Chiarezza e motivazione degli atti
- Art.6 - Tutela dell'integrità patrimoniale
- Art.7 – Tutela dell'affidamento e della buona fede

Titolo II – Diritti del contribuente

- Art.8 - Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali
- Art.9 – Garante del contribuente
- Art.10 – Oggetto e presupposti del diritto di interpello
- Art.11- Modalità di presentazione dell'istanza di interpello
- Art.12- Adempimenti dell'Ufficio
- Art.13 – Efficacia della risposta all'istanza di interpello
- Art.14 – Risposta omessa
- Art..15 –Risposta rettificativa
- Art.16 - Autotutela
- Art.17 - L'esercizio dell'autotutela
- Art.18 L'oggetto dell'autotutela
- Art.19 Limiti all'esercizio dell'autotutela
- Art.20 Norme finali

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1

Ambito e scopo del Regolamento

- 1) Il presente regolamento, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n.446 e ss. mm. e sulla base delle disposizioni di cui alla legge 27 luglio 2000 n.212³ detta i principi fondamentali per stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente-cittadino. Scopo del regolamento è di garantire nell'ordinamento tributario del comune il rispetto dei diritti del contribuente e, in particolare, di quelli relativi all'informazione ed alla semplificazione degli adempimenti, dettando le regole per instaurare con i contribuenti rapporti improntati ai principi di correttezza, collaborazione e trasparenza, recependo nell'ordinamento comunale gli istituti normativi idonei alla tutela dei diritti del contribuente.

ARTICOLO 2

Chiarezza e trasparenza degli atti che contengono disposizioni tributarie

- 1) Gli organi e gli uffici del Comune adeguano i propri atti ed i loro comportamenti in tema di entrate tributarie ai principi dettati dalla legge n.212 del 27 luglio 2000 concernente "Disposizioni in materia dei diritti del contribuente" secondo le disposizioni del presente regolamento.
- 2) I provvedimenti tributari di carattere generale devono menzionare l'oggetto nel titolo; la rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli i quali devono menzionare l'oggetto delle disposizioni in essi contenute.
- 3) I provvedimenti che non hanno oggetto tributario non possono contenere disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle strettamente inerenti l'oggetto del titolo del provvedimento medesimo.
- 4) I richiami di altre disposizioni contenute in norme o altri provvedimenti di carattere normativo in materia tributaria si fanno indicando nel provvedimento, ove opportuno, il contenuto sintetico delle disposizioni alle quali si intende fare rinvio o, comunque, almeno il titolo della disposizione normativa richiamata.
- 5) Le disposizioni che modificano provvedimenti di carattere generale del Comune in materia tributaria devono essere introdotte riportando integralmente il testo come modificato.
- 6) I provvedimenti tributari del Comune di carattere generale non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla

³ L. n.212/00 " Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente"

data della loro entrata in vigore o dell'adozione di provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.

ARTICOLO 3

Informazione del contribuente

- 1) Gli Organi del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni tributarie del Comune, contenute in leggi o in provvedimenti amministrativi, oltre ai normali mezzi di comunicazione anche mediante sistemi elettronici di informazione, ponendo tali atti a disposizione gratuita del contribuente.

ARTICOLO 4

Conoscenza degli atti e semplificazione

- 1) Gli Uffici del Comune devono assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti tributari a lui destinati. A tal fine provvedono comunque a notificarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in loro possesso o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero, nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico provvedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti devono essere in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme ed applicabili le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari come richiamate dalle singole leggi di imposta.
- 2) L'Amministrazione deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento, seppure parziale, di un credito tributario vantato ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento seppure parziale di un credito, entro i termini previsti dalle norme tributarie in tema di richiesta di rimborso o di irrogazione delle sanzioni. Detta disposizione non si applica nei casi in cui il credito di imposta trovi fonte in obblighi ed adempimenti del contribuente ai quali lo stesso non ha ottemperato nei termini e con le modalità previste dalla normativa nazionale e locale del tributo.
- 3) Gli Uffici del Comune assumono iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria. Le obbligazioni tributarie devono prevedere il minor numero di adempimenti nelle forme più agevoli e meno costose.
- 4) Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'Amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'art.18, commi 2 e 3 della legge 7 agosto 1990 n.241⁴, relativi ai casi di accertamento di ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dall'azione amministrativa.
- 5) Prima di procedere ad atti di riscossione diretta o a mezzo ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi del Comune risultanti da dichiarazioni o comunicazioni aventi il medesimo valore, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti e solo in questi casi, il funzionario responsabile del tributo o l'incaricato della gestione deve invitare il contribuente a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della

⁴ L. n.241/90 “ Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto all'accesso ai documenti amministrativi”

richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minore rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica nei casi di ordinanza-ingiunzione o iscrizione a ruolo per le maggior somme dovute a seguito dell'attività di accertamento e/o liquidazione dei tributi comunali.

ARTICOLO 5

Chiarezza e motivazione degli atti

- 1) Gli atti del funzionario responsabile del tributo o incaricato della gestione, sono motivati secondo quando prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990 n.241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione del funzionario. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama se non già conosciuto dal destinatario dell'atto.
- 2) Gli atti di imposizione devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli atti di imposizione devono tassativamente indicare: a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato ed il responsabile del procedimento; b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, come individuati nel presente regolamento; c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili; d) nell'atto di esecuzione (cartella di pagamento o ingiunzione) va riportato il riferimento all'eventuale prodromico avviso di accertamento e/o liquidazione, ovvero, in mancanza, la motivazione seppur sintetica della pretesa tributaria.
- 3) La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti e nel rispetto dei termini.

ARTICOLO 6

Tutela dell'integrità patrimoniale

- 1) L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione e l'accollo del tributo altrui, senza liberazione del contribuente originario.
- 2) L'amministrazione è tenuta a rimborsare il costo della fideiussione richiesta al contribuente per ottenere la sospensione del pagamento o la rateazione o il rimborso dei tributi. Il rimborso del costo della fideiussione va effettuato solo nei casi e quando sia stato definitivamente accertato, senza la necessità di alcuna istanza da parte del contribuente, che l'imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore rispetto a quella accertata. L'effettuazione del citato rimborso non comporta rivalsa a carico del funzionario responsabile dell'emanazione dell'atto per il quale il pagamento è stato effettuato, fatto salvo per casi di dolo o colpa grave nella condotta del funzionario.
- 3) Non può essere stabilito a carico del contribuente l'obbligo della conservazione, oltre il termine previsto per l'accertamento del tributo (es. presentazione dichiarazioni e denunce, eseguito versamento ecc), di atti e documenti aventi rilevanza agli effetti tributari, da esibire a richiesta da parte degli uffici tributari del comune, fatte salve deroghe poste da norme di carattere nazionale o di enti comunque sovraordinati, finalizzate alla definizione di termini utili per il compimento di procedure tributarie di accertamento o simili.

ARTICOLO 7

Tutela dell'affidamento e della buona fede

- 1) I rapporti tra il contribuente ed il Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
- 2) Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente qualora egli si sia conformato ad indicazioni contenute in atti del Comune, ancorché successivamente modificate dal Comune stesso e comunque fino alla data di entrata in vigore delle modifiche.
- 3) Non sono dovute sanzioni ed interessi moratori nel caso in cui il comportamento omissivo o irregolare del contribuente sia diretta conseguenza di ritardi, omissioni, inadempimenti o errori del comune.
- 4) Le sanzioni non sono dovute quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria.
- 5) Non sono irrogate sanzioni quando la violazione oltre che non incidere sulla determinazione della base imponibile, sull'entità del tributo e sul versamento dello stesso, non ostacola l'attività di controllo e accertamento dell'Ufficio, sia nella individuazione del soggetto passivo del tributo, del presupposto di imposta, nonché nella tempestività dell'azione di accertamento.

TITOLO II

DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

ARTICOLO 8

Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali

- 1) Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei luoghi destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali, nonché nelle private abitazioni per i tributi la cui determinazione ne impone e consente la verifica dello stato dei luoghi, sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali ed urgenti adeguatamente motivati, durante l'orario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.
- 2) Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione di verifiche.
- 3) Su richiesta del contribuente, l'esame dei documenti può essere effettuato nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta.
- 4) Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.
- 5) La permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente non può superare i cinque giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori cinque giorni con motivato atto del funzionario responsabile del tributo o incaricato della gestione. I verificatori possono ritornare nella sede del contribuente per esaminare le osservazioni presentate dal contribuente, previo assenso motivato del funzionario responsabile del tributo o incaricato della gestione.
- 6) Dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte dei verificatori, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dal funzionario responsabile del tributo.
- 7) L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo i casi di particolare e motivata urgenza e deve contenere le motivazioni del mancato accoglimento delle osservazioni e/o richieste comunicate dal contribuente.

ARTICOLO 9

Garante del contribuente

- 1) Fermo restando l'esercizio delle funzioni che sono demandate al Garante del contribuente, così come previsto dall'articolo 13 della legge n.212 del 27 luglio 2000, il Comune può demandare l'esercizio di tali funzioni, per i tributi di cui è soggetto attivo, al difensore civico.

ARTICOLO 10

Oggetto e presupposti del diritto di interpello

- 1) Ciascun contribuente, mediante la presentazione di una istanza scritta, ha il diritto di interpellare il Comune in merito all'applicazione a casi concreti e personali delle disposizioni di legge e regolamentari relative a tributi comunali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.
- 2) L'istanza può essere presentata dal contribuente interessato personalmente a conoscere la regolamentazione tributaria di una particolare fattispecie a condizione che: a) sussistano obiettive condizioni di incertezza sulla interpretazione della norma indicata; b) la richiesta sia precedente al comportamento giuridicamente rilevante con il quale il soggetto richiedente dà comunque attuazione alla norma oggetto di interpello.
- 3) Le suesposte condizioni costituiscono i presupposti per esercitare il diritto di interpello, in mancanza la istanza è inammissibile ed improduttiva di effetti.
- 4) La istanza di interpello può riguardare tutti i tributi per i quali il comune è il soggetto attivo. Le istanze concernenti addizionali e compartecipazioni locali a tributi applicati da altri Enti non verranno prese in considerazione.
- 5) Sono esclusi dall'interpello tutti gli atti privi di contenuto normativo quali, ad esempio, le circolari, le interpretazioni, le istruzioni ed atti similari.

ARTICOLO 11

Modalità di presentazione e contenuto dell'istanza

- 1) L'istanza di interpello può essere presentata, oltre che da parte del contribuente interessato personalmente a conoscere la regolamentazione tributaria di una particolare fattispecie concreta, anche da parte dei soggetti che, in base alle disposizioni di legge, sono dei coobbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dello stesso, nonché da parte dei coobbligati al pagamento dei tributi.
- 2) L'istanza di interpello, redatta in carta libera e indirizzata all'Ufficio Tributi del Comune, deve essere presentata mediante una delle seguenti modalità: a) consegna a mano allo sportello dell'Ufficio tributi; b) consegna a mano all'ufficio protocollo del Comune; c) spedizione a mezzo del servizio postale mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
- 3) La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta l'interruzione o sospensione dei termini di prescrizione; pertanto, il contribuente non potrà rinviare l'adempimento tributario oggetto dell'istanza.
- 4) La istanza deve obbligatoriamente contenere, pena l'inammissibilità,: a) i dati identificativi e domicilio del richiedente; b) la sottoscrizione del richiedente; c) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale su cui sussistono concrete condizioni di incertezza; d) indicare in modo chiaro ed univoco la soluzione del caso prospettata dallo istante ed il comportamento che intende adottare in conformità alla soluzione prospettata.

ARTICOLO 12

Adempimenti dell'Ufficio

- 1) Entro 60 giorni dalla data di consegna o di ricezione dell'istanza di interpello, l'Ufficio competente deve rendere al contribuente la risposta scritta e motivata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo indicato nella istanza.
- 2) Qualora, al fine dell'inquadramento corretto della questione e della competenza della risposta, la documentazione allegata alla istanza non sia sufficiente l'Ufficio deve richiedere al contribuente la documentazione integrativa assegnando un termine per la consegna con le stesse modalità della presentazione della istanza, non inferiore a giorni trenta.
- 3) Se l'istanza di interpello venga indirizzata o presentata ad ufficio incompetente, quest'ultimo ne cura la trasmissione senza indugio all'ufficio competente. Il tal caso il termine di giorni 60 per la risposta scritta e motivata, inizia a decorrere dalla data di ricezione dell'istanza da parte dell'ufficio competente il quale né dà comunicazione al contribuente.

ARTICOLO 13

Efficacia della risposta all'istanza di interpello

- 1) La risposta dell'ufficio ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente che ha presentato l'istanza e limitatamente al caso concreto e personale prospettato.
- 2) L'efficacia della risposta si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello a meno che non intervenga una rettifica, da parte dell'ufficio, della soluzione interpretativa proposta.
- 3) La risposta fornita dall'Ufficio non impegna il contribuente, il quale è libero di adottare una soluzione diversa, al contrario, vincola l'operato dell'Ufficio il quale non potrà emettere, pena la nullità, atti amministrativi a contenuto impositivo o sanzionatorio in contrasto con la risposta data.
- 4) Qualora il contribuente abbia omissso di specificare nell'istanza di interpello, in modo chiaro ed univoco, il comportamento e la soluzione interpretativa che intende adottare e l'ufficio, comunque, comunichi la soluzione interpretativa oltre il termine di giorni 60 dalla ricezione dell'istanza e nell'ipotesi in cui il contribuente abbia posto in essere il comportamento o dato comunque attuazione alle norme oggetto di interpello, l'ufficio recupera le imposte eventualmente dovute e i relativi interessi, senza irrogazione di sanzioni.

ARTICOLO 14

Risposta omessa

- 1) Qualora il contribuente non ottenga risposta entro il termine di giorni 60 dalla ricezione dell'istanza da parte dell'ufficio competente, si intende che l'ufficio concorda con la soluzione prospettata dal richiedente. Anche in questo caso, eventuali atti amministrativi a contenuto impositivo o sanzionatorio emessi in difformità della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio-assenso sono nulli.

ARTICOLO 15

Risposta rettificativa

- 1) Decorsi 120 giorni dalla proposizione dell'interpello, l'ufficio può comunicare al contribuente una nuova risposta, allo scopo di rettificare quella precedentemente data in modo esplicito o per effetto del silenzio-assenso.
- 2) Qualora il contribuente non abbia ancora posto in essere il comportamento o intrapreso iniziative conformi alla soluzione interpretativa affermata con la prima risposta, l'ufficio è legittimato a recuperare, in applicazione del principio interpretativo affermato nella risposta rettificativa e disatteso dal contribuente, le maggiori imposte eventualmente dovute e i relativi interessi, senza la irrogazione delle sanzioni.
- 3) Qualora invece il contribuente abbia già posto in essere il comportamento oggetto dell'istanza di interpello, uniformandosi all'interpretazione ricevuta in precedenza, ovvero, in caso di silenzio-assenso, nessuna pretesa può essere avanzata dall'ufficio, né per eventuali maggiori imposte, né per le sanzioni. Eventuali atti amministrativi emessi in difformità dalla prima risposta o dal silenzio-assenso sono nulli.

ARTICOLO 16

Autotutela

- 1) Il Comune applica, relativamente agli atti concernenti i tributi di propria competenza, l'istituto dell'autotutela secondo i principi, criteri e modalità di cui al presente articolo e seguenti.
- 2) Mediante l'esercizio corretto e tempestivo dell'autotutela, l'amministrazione comunale, per il tramite del funzionario responsabile del tributo o del dirigente dell'ufficio tributi, ha facoltà di rivedere il comportamento posto in essere nel rapporto tributario, al fine di valutare discrezionalmente ed obiettivamente la bontà del proprio operato, così da riconsiderare la legittimità dell'atto amministrativo emesso.
- 3) Il presupposto dell'esercizio del potere di autotutela è dato dall'esistenza congiunta di un atto riconosciuto illegittimo o infondato e da uno specifico, concreto ed attuale interesse pubblico alla sua eliminazione. L'interesse pubblico sussiste ogniqualvolta l'Amministrazione comunale sia chiamata ad assicurare che il contribuente sia destinatario di un'imposizione giusta e conforme alle regole dell'ordinamento, nonché ad assicurare l'esigenza di un contenzioso inutile e dall'esito scontato negativo per le ragioni del comune.
- 4) Il ricorso all'istituto dell'autotutela assicura la rispondenza dell'attività amministrativa del riesame dell'atto ai principi costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione.

ARTICOLO 17

L'esercizio dell'autotutela

- 1) Spetta al funzionario responsabile del tributo o al dirigente dell'ufficio tributi, il potere di procedere all'annullamento totale o parziale dell'atto stesso nell'esercizio del potere di autotutela.
- 2) Le forme per l'esercizio del potere di autotutela sono quelle stesse richieste per l'emanazione dell'atto di imposizione.
- 3) Per l'avvio del procedimento non è necessario alcun atto di iniziativa del contribuente, la cui sollecitazione in tal senso, non determina alcun obbligo giuridico di provvedere e tanto meno di provvedere nel senso prospettato dal richiedente.
- 4) Dell'eventuale annullamento, revoca, rinuncia all'imposizione, come nel caso di rigetto dell'istanza del contribuente, deve esserne data tempestiva comunicazione a questi. Nei casi in cui nell'esercizio dell'autotutela la pretesa impositiva venga modificata, oltre al contribuente va data tempestiva comunicazione all'organo giurisdizionale eventualmente adito in caso di pendenza di giudizio. Si considera come notiziata al contribuente la comunicazione inviata al difensore presso il quale l'istante ha eletto domicilio.
- 5) Il provvedimento di accoglimento parziale o totale deve essere motivato con l'espressa indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni di illegittimità o infondatezza dell'atto che ne hanno giustificato l'annullamento totale o parziale.
- 6) Si precisa che il provvedimento emesso nell'esercizio di autotutela in quanto provvedimento di autonoma e piena discrezionalità dell'ente impositore non è soggetto ad impugnativa sia innanzi alla Commissione Tributaria che al giudice amministrativo e/o civile.

ARTICOLO 18

L'oggetto dell'autotutela

- 1) Il potere di autotutela può esprimersi attraverso l'adozione di provvedimenti di annullamento totale o parziale, di revoca dell'atto illegittimo o di rinuncia all'imposizione.
- 2) Oggetto di annullamento possono essere non solo gli atti tipici di imposizione quali gli avvisi di accertamento, di liquidazione, di irrogazione sanzioni, ma anche tutti gli atti che incidono negativamente nella sfera giuridica del contribuente quali ad esempio il ruolo, le ingiunzioni, gli atti di diniego di agevolazioni tributarie o di rimborso di imposte indebitamente versate.
- 3) Il Funzionario competente o dirigente dell'Ufficio Tributi, è tenuto ad annullare il provvedimento illegittimo, anche se divenuto definitivo, nei casi di: a) errore di identificazione della persona destinataria dell'atto o del soggetto passivo in ragione delle denunce presentate dal contribuente; b) evidente errore logico o di calcolo; c) errore sul presupposto di imposta; d) doppia imposizione per la medesima fattispecie impositiva; e) mancata considerazione di pagamenti d'imposta regolarmente eseguiti, anche da soggetti terzi; f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza dell'attività di accertamento e/o liquidazione); g) sussistenza di requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o agevolazioni precedentemente negati, sempre che il diritto del contribuente non sia collegato ad obblighi di dichiarazione, denuncia, comunicazione e documentazione omessi dal contribuente; h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile da parte dell'ufficio.
- 4) Il potere di revoca del provvedimento può essere esercitato qualora ragioni di opportunità o di convenienza per la pubblica amministrazione richiedano una nuova valutazione delle condizioni che hanno dato luogo all'emanazione dell'atto stesso.
- 5) La rinuncia all'imposizione si configura nella decisione del funzionario responsabile o del dirigente dell'ufficio tributi di non procedere alla notificazione di atti e provvedimenti tributari qualora durante il procedimento di accertamento, comunicato al contribuente, vengano acquisiti elementi documentali tali da indurre alla rinuncia di emettere l'atto amministrativo, riconoscendo la validità del comportamento posto in essere da parte del contribuente medesimo. In tale ultima ipotesi non vi è obbligo di comunicazione alcuna al contribuente.
- 6) Il Funzionario competente ha facoltà di sospendere gli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato nelle more della valutazione della istanza di autotutela o nelle ipotesi di atto impugnato fino alla decisione del giudice adito nello stato e grado del procedimento al momento della richiesta di riesame in autotutela. Si precisa che il potere di sospensione non riguarda il termine per la impugnazione dell'atto di imposizione e di tutti gli altri termini processuali.
- 7) Qualora in seguito all'annullamento in autotutela si imponga la emissione di un nuovo atto di imposizione rispetto alla posizione tributaria per la quale è stato già emesso un precedente atto, quest'ultimo deve essere previamente annullato con apposito provvedimento comunicato al destinatario, non valendo la notifica del successivo avviso di imposizione come provvedimento di annullamento.

ARTICOLO 19

Limiti all'esercizio dell'autotutela

- 1) Non costituiscono ostacolo all'esercizio dell'autotutela: a) la definitività dell'atto; b) l'esistenza di una sentenza passata in giudicato per motivi formali; c) l'esistenza di una sentenza passata in giudicato per motivi di merito diversi da quelli in base al quale viene richiesto l'annullamento dell'atto; d) la mancanza di un'istanza da parte del contribuente.
- 2) Costituisce limite all'esercizio dell'autotutela: a) la sentenza passata in giudicato che abbia pronunciato sul merito della controversia; b) la decadenza del termine per l'esercizio del potere di accertamento o liquidazione lì dove sussistano atti definitivi e si controverte sulla soggettività passiva. In tal caso, infatti, il dovere di buona amministrazione non consente all'ufficio l'annullamento dell'atto impositivo lì dove non sia possibile accertare il tributo nei confronti dell'effettivo soggetto passivo di imposta, qualora questi non abbia provveduto al versamento

dell'imposta dovuta ed il destinatario originario dell'atto non abbia adempiuto ai propri obblighi di denuncia, dichiarazione, comunicazione e rettifica.

ARTICOLO 20

Norme finali

- 1) Per quanto non regolamentato dalle presenti disposizioni si applica quanto previsto dalla legge n.27 luglio 2000 n.212.

CAPO SECONDO

REGOLAMENTAZIONE DEL PROCEDIMENTO PER L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE, ACQUIESCENZA E DISCIPLINA INTERNA DEL CONTENZIOSO INNANZI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE

Titolo I - Accertamento con adesione, acquiescenza e ravvedimento operoso

- Art. 21 - Finalità della definizione dell'accertamento con adesione.
- Art. 22 - Ambito di applicazione.
- Art. 23 - Avvio del procedimento.
- Art. 24 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio.
- Art.25 - Procedimento ad iniziativa del contribuente.
- Art.26 - Invito a comparire per definire l'accertamento.
- Art.27 - Atto di accertamento con adesione.
- Art.28 - Perfezionamento della definizione.
- Art.29 - Effetti della definizione.
- Art.30 - Sanzione a seguito di adesione per omessa impugnazione.
- Art.31 - Ravvedimento operoso.

Titolo II - Compensazione

- Art.32 - Compensazione - definizione e presupposti.
- Art.33 - Compensazione verticale e orizzontale.
- Art.34 - Compensazione di Ufficio.
- Art.35 - Istanza di parte.

Titolo III - Disciplina interna del contenzioso tributario

- Art.36 - Rappresentanza del comune.
- Art.37 - Misure organizzative e procedurali.

TITOLO I

ACCERTAMENTO CON ADESIONE, ACQUIESCENZA E RAVVEDIMENTO OPEROSO

ARTICOLO 21

Finalità della definizione dell'accertamento con adesione

- 1) La definizione dell'accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs. 19 giugno 1997 n.218⁵, costituisce uno strumento di cui i contribuenti e gli uffici preposti all'attività di accertamento dei tributi si possono avvalere con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento instaurando con i medesimi una sempre più fattiva collaborazione al fine di ridurre il contenzioso per tutte le parti in causa.

ARTICOLO 22 Ambito di applicazione

- 1) L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per gli atti impositivi di accertamento (avviso di accertamento o atti equipollenti) e non si estende agli avvisi di mera liquidazione del tributo conseguenti all'attività di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti (recupero di imposta dichiarata e non versata totalmente, errori materiali e di rendita), nonché agli atti di riscossione (ordinanza-ingiunzione; iscrizione a ruolo) di maggiori somme dovute per l'intervenuta definitività dell'atto di imposizione sia per mancata la mancata impugnazione dello stesso che per l'intervenuta sentenza definitiva a seguito di contenzioso tributario.
- 2) L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
- 3) Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile, e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo di mero fatto o di stima di valore, per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le cosiddette "questioni di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali la obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
- 4) Competente alla definizione è il funzionario responsabile del tributo o della gestione del tributo locale.

ARTICOLO 23 Avvio del procedimento

- 1) Il procedimento di adesione può essere attivato a cura dell'Ufficio prima della notifica dell'avviso di accertamento, ovvero su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

ARTICOLO 24 Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio

- 1) L'Ufficio in presenza di situazioni che rendono opportuno l'instaurazione del contraddittorio ad un accertamento già formato, ma non ancora notificato, ha facoltà di inviare al contribuente, a mezzo raccomandata, apposito atto di invito a comparire nel quale devono essere indicati gli elementi identificativi dell'atto, della eventuale denuncia o dichiarazione a cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione, nonché il giorno ed il luogo della comparizione per il contraddittorio.
- 2) La partecipazione del contribuente, o di un suo delegato munito di apposita procura, nonostante l'invito non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito non è sanzionabile.
- 3) Non può fissarsi la comparizione prima del decorso di giorni 15 dall'invio della raccomandata di invito. A richiesta, anche orale o telefonica del contribuente o del suo procuratore speciale, può essere differita, ma solo per una volta, salvo casi eccezionali, la data per la comparizione.

⁵ D.Lgs. n.218/97 "Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale"

- 4) La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio, lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri, nello stesso, aspetti che possano avvenire ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

ARTICOLO 25

Procedimento ad iniziativa del contribuente

- 1) Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art.24 del presente regolamento, può formulare entro il termine di impugnativa innanzi alla Commissione Tributaria, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando anche il proprio recapito telefonico e fax. La istanza può essere presentata sia direttamente mediante consegna all'ufficio o spedizione a mezzo raccomandata.
- 2) L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di accertamento con adesione.
- 3) La presentazione della istanza produce l'effetto di sospendere per un periodo di giorni 90 dalla data di consegna diretta della istanza o di spedizione a mezzo raccomandata, sia dei termini per l'impugnazione sia quelli per il pagamento del tributo e delle sanzioni in misura ridotta.
- 4) Entro giorni 15 dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio formula l'invito a comparire a mezzo raccomandata, ovvero telefonicamente o a mezzo di comunicazione via fax o posta elettronica.
- 5) Con riferimento ai presupposti dell'accertamento con adesione, e cioè la presenza di materia concordabile come qualificata nel precedente art.22 del presente regolamento, al fine di evitare incertezze da parte del contribuente nell'atto di imposizione deve essere indicato se in relazione allo stesso può essere presentata istanza di definizione concordata. Se a seguito di tempestiva presentazione della istanza su iniziativa del contribuente e nella ipotesi di mancata indicazione nell'atto di imposizione della facoltà di avvalersi della definizione concordata, o errata indicazione della menzionata facoltà, qualora difettino i presupposti di diritto per la definizione, l'Ufficio comunica senza indugio a mezzo raccomandata a.r. il diniego alla chiesta definizione. Al fine di evitare disagi per il contribuente e garantirgli il diritto di impugnativa o pagamento ridotto per acquiescenza nei casi di cui al presente comma, sono confermati gli effetti di sospensione dei termini per giorni 90 sia per la impugnativa che per il pagamento per acquiescenza.
- 6) La presentazione della istanza con adesione, malgrado l'atto impositivo rechi indicazione contraria, rende l'istanza presentata priva di qualsivoglia effetto. In tal caso, l'ufficio non ha alcun obbligo di comunicazione o di invio di invito a comparire, rimane, quindi, privo di sospensione il termine di giorni 60 dalla notifica, sia per la impugnazione dell'atto di accertamento che per il pagamento in misura ridotta per volontaria omessa impugnazione.

ARTICOLO 26

Invito a comparire per definire l'accertamento

- 1) La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
- 2) Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
- 3) Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in un succinto verbale da parte del Funzionario incaricato del procedimento.

ARTICOLO 27

Atto di accertamento con adesione

- 1) A seguito del contraddittorio ove l'accertamento venga concordato con il contribuente e/o il suo procuratore speciale, l'Ufficio redige in duplice esemplare l'atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore speciale e dal Direttore dell'ufficio e/o Funzionario responsabile del tributo.
- 2) Nell'atto di adesione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione. Le sanzioni sono calcolate in ragione di 1/4 di quelle dovute, commisurate sulla maggiore imposta definita. La riduzione ad 1/4 non trova applicazione per le sanzioni di omesso o ritardato versamento della imposta, anche nelle ipotesi in cui la misura del tributo venga rideterminata in sede di accertamento con adesione.

ARTICOLO 28

Perfezionamento della definizione

- 1) La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso. Può essere disposto il pagamento in forma rateale fino ad un massimo di n. 10 rate mensili, su richiesta del contribuente, solo qualora l'importo complessivamente dovuto per la definizione risulti superiore ad Euro 500.00 per ogni atto di accertamento concordato. In caso di pagamento rateale, vengono applicati sulle somme dovute gli interessi calcolati secondo i tassi previsti ai sensi dell'art.17 della legge 8 maggio 1998 n.146⁶, dalla data di sottoscrizione dell'adesione.
- 2) Per gli importi superiori aEuro, l'ufficio può subordinare la concessione della rateazione alla presentazione da parte del contribuente di idonea garanzia tramite polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.
- 3) In caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, il contribuente decade dalla rateazione ed il credito tributario residuo diviene immediatamente esigibile nelle forma di legge e deve essere versato in un'unica soluzione, entro la scadenza della rata successiva, con la maggiorazione della sanzione del 30% dell'importo non versato nel termine previsto.
- 4) Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire, anche a mezzo fax, la quietanza dell'avvenuto pagamento e la documentazione relativa alla prestazione della garanzia. L'Ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.

ARTICOLO 29

Effetti della definizione

- 1) La definizione si perfeziona con il versamento dell'intera somma o in caso di dilazione concessa, con il versamento della prima rata.
- 2) L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso del comune alla data medesima.
- 3) L'atto di adesione può tuttavia sempre essere annullato dall'Ufficio, con consequenziale riviviscenza della validità dell'avviso di accertamento originario, se causato esclusivamente da un errore di diritto, ovvero se fondato su atti e documenti scoperti falsi o dichiarati tali successivamente, con sentenza passata in giudicato, oppure se contrario ad una sentenza passata in giudicato fra le parti, di cui uno o entrambe le parti ignoravano l'esistenza.
- 4) All'atto della sottoscrizione il contribuente si obbliga al versamento delle intere somme conciliate a titolo di imposta, sanzioni ed interessi entro giorni 20 dalla sottoscrizione, in caso di pagamento dilazionato alle scadenze previste, fermo restando l'obbligo del versamento della prima rata entro il termine di giorni 20 dalla sottoscrizione. Per quanto innanzi, il mancato rispetto del termine per il versamento costituisce violazione punibile ai sensi

⁶ L. n.146/98 “Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'amministrazione finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere finanziario”

dell'art.13 del D.lgs. 18 dicembre 1997 n.471⁷ con la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato nel termine previsto.

- 5) Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del versamento dell'intera somma o della prima rata in caso di pagamento frazionato.
- 6) In caso di omesso versamento dell'intero importo o della prima rata la adesione non si perfeziona e l'atto di imposizione ritrova piena validità ed efficacia. In tal caso il termine per impugnare l'atto è di giorni 60 dalla notifica oltre alla sospensione di giorni 90 dalla data di presentazione della istanza di accertamento con adesione.

ARTICOLO 30

Sanzione a seguito di adesione per omessa impugnazione (acquiescenza)

- 1) Le sanzioni irrogate con l'avviso di accertamento o atto equipollente, con la sola esclusione di quella per omesso o ritardato pagamento qualora irrogata, sono dovute in ragione di 1/4 dell'importo indicato nell'atto di imposizione se il contribuente effettua il pagamento, entro il termine di impugnativa dell'atto, della intera somma dovuta per imposta, interessi e sanzioni in misura ridotta, sempre che non si stata legittimamente presentata dal contribuente istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'art.25 del presente regolamento.
- 2) L'atto di accertamento deve contenere l'avvertenza e la indicazione delle somme dovute qualora il contribuente voglia avvalersi della definizione a seguito di volontaria omessa impugnazione.
- 3) Le somme versate ai sensi del primo comma del presente articolo non sono ripetibili in alcun modo e non possono essere oggetto di richiesta successiva di restituzione e/o rimborso da parte del contribuente, costituendo il pagamento della imposta, degli interessi e delle sanzioni in misura ridotta comportamento volontario di accettazione e transazione irrevocabile dell'atto di accertamento, salvo le ipotesi di annullamento dell'avviso di accertamento nell'esercizio della facoltà di autotutela.

ARTICOLO 31

Ravvedimento operoso

- 1) La sanzione è ridotta, secondo il disposto del II comma del presente articolo, sempre che la violazione non sia già stata constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto conoscenza
- 2) E' dovuta una sanzione pari ad un ottavo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di giorni trenta dalla data prevista per il pagamento; è dovuta una sanzione pari ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione e/o comunicazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione; è dovuta la sanzione di un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione e/o comunicazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.
- 3) Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati secondo le disposizioni dell'art.17 della legge 8 maggio 1998 n.146 con maturazione giorno per giorno.

⁷ D.Lgs. n.471/97 “ Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi....”

TITOLO II COMPENSAZIONE

ARTICOLO 32 Compensazione - definizione e presupposti

- 1) Ai sensi dell'art.6 del presente regolamento sussiste compensazione quando il cittadino è insieme titolare di un credito tributario nei confronti del comune, e soggetto passivo di un obbligazione tributaria. In tal caso il cittadino-contribuente può chiedere l'estinzione del proprio debito per la quota corrispondente, secondo le disposizioni del presente titolo II del regolamento;
- 2) La compensazione è definita "verticale" quando riguarda diverse annualità o periodi del medesimo tributo. La compensazione è definita "orizzontale" quando riguarda tributi diversi.
- 3) Sono esclusi dall'ambito di applicabilità della compensazione canoni, rette e corrispettivi od altre entrate di natura non tributaria.
- 4) Il contribuente può opporre in compensazione il suo credito tributario nei confronti del comune solo se è liquido ed esigibile ai sensi dell'art.1243 Cod. Civ.⁸, ovvero se è stato riconosciuto e liquidato dall'ufficio competente.
- 5) La compensazione non opera quando il credito del contribuente è prescritto, anche se al momento della coesistenza col debito la prescrizione non era maturata.
- 6) Possono essere compensate somme dovute a titolo di tributo, di sanzione o di interessi.

ARTICOLO 33 Compensazione - verticale e orizzontale

- 1) La compensazione verticale è disposta dal funzionario competente tra diverse annualità o periodi del medesimo tributo.
- 2) La compensazione orizzontale è esclusa, tuttavia la amministrazione si riserva di valutare l'ammissibilità della compensazione orizzontale, su specifica istanza di parte rivolta all'ufficio tributi.

ARTICOLO 34 Compensazione di ufficio

- 1) Qualora nel procedere all'emissione dell'avviso di accertamento o di liquidazione o di qualsivoglia atto di imposizione o invito di pagamento, l'ufficio riconosca la sussistenza di un credito in capo al debitore per il medesimo tributo e per la medesima annualità o periodo oggetto di accertamento la compensazione opera automaticamente e di ufficio, di talchè si richiederà in pagamento la maggior somma dovuta al netto della compensazione operata.
- 2) Per i tributi riscossi a mezzo ingiunzioni o a mezzo ruoli, la compensazione può essere effettuata di ufficio al momento della iscrizione a ruolo del tributo o della emissione dell'ingiunzione fiscale.

ARTICOLO 35

⁸ Art.1243 Cod. civ. "Compensazione legale e giudiziale"

Istanza di parte

- 1) Il contribuente può chiedere, con apposita istanza scritta, che sia dichiarata la estinzione totale o parziale di un obbligo tributario per compensazione se ha maturato il diritto al rimborso del medesimo tributo per altre annualità. Nell'istanza dovranno essere chiaramente indicati:
 - I dati anagrafici e fiscali dell'istante;
 - Il debito tributario di cui si chiede l'estinzione;
 - Il credito vantato, con la distinzione fra tributi, sanzioni ed interessi;
 - Gli anni o periodi di competenza degli importi;
 - Il termine di scadenza del pagamento del tributo.
- 2) La richiesta di compensazione può essere presentata anche con riferimento ad una istanza di rimborso precedentemente trasmessa.
- 3) In tal caso dovrà essere allegata copia dell'istanza di rimborso, o della ricevuta di presentazione della stessa, e dovranno comunque essere indicati tutti i dati necessari alla sua individuazione.
- 4) L'accoglimento della istanza di compensazione comporta la rinuncia alla richiesta di rimborso.
- 5) Il funzionario responsabile del tributo o della gestione del tributo, verificata la fondatezza del credito vantato dal contribuente e corretti gli errori di calcolo, eventualmente riscontrati, comunica al contribuente verbalmente, previo invito o con comunicazione a mezzo raccomandata, l'esito della istanza di compensazione, assegnando al contribuente il termine per il versamento delle eventuali maggiori somme residue dovute, o le modalità per la riscossione delle eventuali residue somme dovute a rimborso.

TITOLO III

DISCIPLINA INTERNA DEL CONTENZIOSO INNANZI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE

ARTICOLO 36

Rappresentanza del Comune

- 1) In base alle vigenti norme e per espressa delega del Sindaco, il comune può stare in giudizio mediante il dirigente dell'ufficio Tributi, ovvero se privo mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato l'ufficio.
- 2) il funzionario competente, ha il potere di decisione autonoma sulla scelta di resistere, intervenire e agire nei giudizi innanzi alle Commissioni Tributarie, valutando tutti gli aspetti della controversia in fatto ed in diritto, e il potere di rappresentanza diretta e sostanziale del comune sottoscrivendo gli atti processuali.
- 3) Il Sindaco o il Funzionario delegato oltre a provvedere alla rappresentanza e difesa del Comune all'atto della costituzione in giudizio e, successivamente il deposito di documenti, memorie e note difensive, ha il potere di presenziare alle pubbliche udienze in primo grado ed in gradi di appello. Inoltre tenuto conto dell'eventuale possibilità di soccombenza alle spese anche il potere di conciliare in tutto o in parte la controversia secondo il disposto dell'art.48 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n.546⁹. Se il valore della lite da conciliare intendendosi come valore la somma richiesta comprensiva di imposta pura, sanzioni ed interessi risulti superiore ad Euro 10.000,00 per ogni singolo atto di imposizione, necessita la previa decisione della Giunta Comunale su proposta del funzionario responsabile o della gestione del tributo.
- 4) Previa decisione della Giunta Comunale, la difesa in giudizio, anche limitatamente alla fase di discussione orale, può essere affidata a liberi professionisti esterni, specialisti nel settore tributario; In tal caso il Sindaco può

⁹ D.Lgs. n.546/92 "Disposizioni sul processo tributario"

conferire al Funzionario Responsabile anche la facoltà di rilasciare procura alle liti al difensore tecnico, in ordine a tutte le controversie riguardanti gli affari di competenza del tributo cui sia egli preposto.

ARTICOLO 37

Misure organizzative e procedurali

- 1) Il ricorso della controparte deve essere protocollato in arrivo nello stesso giorno di consegna o ricevimento a mezzo posta.
- 2) Il ricorso e qualsiasi atto processuale devono essere fatti pervenire ai funzionari preposti e/o professionisti nominati con la massima rapidità, ponendo particolare riguardo per l'istanza di sospensione dell'atto impugnato o richiesta della discussione in pubblica udienza, all'avviso di trattazione della controversia, al dispositivo e alla notifica ad istanza della controparte della sentenza.
- 3) L'Ufficio deve acquisire nel più breve tempo possibile il testo integrale delle sentenze sfavorevoli senza attendere la notifica della controparte, ciò al fine di verificare i presupposti per una loro immediata impugnativa. In mancanza di presupposti non è proposta impugnazione e qualora via sia soccombenza alle spese se ne dispone il pagamento alla parte vittoriosa onde evitare le ulteriori spese per la esecuzione.
- 4) Nelle more dell'impugnazione, è assicurato l'adempimento delle sentenze e ordinanze esecutive emanate in favore del contribuente, predisponendo tuttavia le misure possibili ed opportune per non pregiudicare gli interessi dell'amministrazione in caso di riforma o cassazione del provvedimento giurisdizionale eseguito.
- 5) Qualora dal contenuto del ricorso proposto dal contribuente risulti incontrovertibile la fondatezza dei motivi di gravame, senza indugio l'ufficio deve provvedere in autotutela all'annullamento totale o parziale dell'atto impugnato, comunicando il provvedimento a mezzo racc. a.r. al contribuente presso il domicilio eletto e depositando alla segreteria della Commissione adita copia della comunicazione e della ricevuta di ritorno avendo cura di richiedere la estinzione del giudizio ai sensi dell'articolo 46 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n.546 nonché la compensazione delle spese. Il previo e formale annullamento totale e/o parziale dell'atto impugnato, non inibisce, nel rispetto dei termini di decadenza, alla notifica di un nuovo avviso di accertamento per i medesimi tributi ed annualità o periodi di imposta. Non necessita la notifica di un nuovo avviso qualora l'annullamento sia parziale, in tal caso sarà sufficiente nell'atto di costituzione in giudizio limitare la pretesa tributaria chiaramente motivando i motivi della riduzione del quantum accertato.

CAPO TERZO

PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI SANZIONI, RISCOSSIONE , INTERESSI , PAGAMENTI E RIMBORSI

Titolo I - Sanzioni

- Art.38 - Principi generali
- Art.39 - Gravità della violazione
- Art.40 - Manifesta sproporzione
- Art.41 - Cause di non punibilità ed esimenti
- Art.42 - Criteri per la graduazione della sanzione
- Art.43 - Procedimento di calcolo per la determinazione della sanzione
- Art.44 - Concorso di violazioni e violazioni continuate
- Art.45 - Recidiva
- Art.46 - Irrogazione della sanzione

TITOLO II - Riscossione

- Art.47 - Forme della riscossione
- Art.48 - Riscossione diretta
- Art.49 - Riscossione coattiva

TITOLO III - Rimborso e interessi

- Art.50 - Principi in materia di rimborso
- Art.51 - principi in materia di interessi

TITOLO IV - Principi in materia di entrate determinazione delle aliquote e tariffe, controlli e recuperi

- Art.52 - Principi in materia di entrate
- Art.53 - Definizione delle competenze
- Art.54 - Forme di gestione delle entrate
- Art.55 - Responsabilità
- Art.56 - Principi in materia di controlli e recuperi

TITOLO I SANZIONI

ARTICOLO 38 Principi generali

- 1) Allo scopo di consentire la corretta ed imparziale gestione dei poteri sanzionatori in materia di tributi di competenza del comune, il funzionario competente applica la sanzione prevista in base ai criteri di riferimento codificati nel titolo I del Capo III del presente regolamento, nonché dei principi di cui all'art.7 del presente regolamento.
- 2) Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate e graduate in un minimo ed un massimo secondo i principi di cui ai decreti legislativi n.471¹⁰,472¹¹ e 473¹² del 18 dicembre 1997, tenuto altresì conto della potestà regolamentare di cui all'art.52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n.446¹³ e dell'art.50 della legge 27 dicembre 1997 n.449¹⁴.
- 3) La sanzione può essere irrogata con un apposito atto di contestazione ovvero in caso di liquidazione o di accertamento con il medesimo atto con il quale si richiedono maggiori somme a titolo di tributi.
- 4) L'avviso di applicazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per la individuazione della sanzione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione medesima, nonché, nei casi di irrogazione di sanzione in misura superiore al minimo edittale previsto per ogni singola violazione, l'avviso deve esprimere una congrua motivazione sulle ragioni di fatto e di diritto che hanno indotto l'ufficio ad irrogare la sanzione per un importo superiore al minimo edittale,
- 5) Le sanzioni non sono trasmissibili agli eredi.

ARTICOLO 39

Gravità della sanzione

- 1) Nel determinare l'entità della sanzione tributaria in misura superiore al minimo edittale si ha riguardo alla gravità della violazione commessa, desunta dagli elementi che seguono:
 - condotta dell'agente, precedente alla constatazione della violazione ovvero alla comunicazione di inizio procedimento nei suoi confronti, in relazione agli adempimenti tributari alla cui violazione è connessa l'applicazione della sanzione;
 - opera da lui svolta, spontaneamente ed efficacemente, per eliminare od attenuare le conseguenze dannose della violazione, in relazione a quanto al precedente punto;
 - sua personalità, desunta anche da precedenti violazioni di tributi di competenza del Comune;
 - sue condizioni economiche e sociali, desunte dai dati in possesso del comune o che l'ente sia comunque titolato a richiedere ad altre amministrazioni, quando si ritenga che, in relazione a tali condizioni, l'applicazione della sanzione nella misura massima sia inefficace ovvero che la misura comminata sia comunque eccessivamente onerosa.

ARTICOLO 40

Manifesta sproporzione

- 1) Nell'aumentare la sanzione non si possono comunque oltrepassare i limiti della manifesta sproporzione fra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione medesima. In tal caso si rende applicabile il comma 4 dell'art.7 del d.lgs. n.472/97.
- 2) Ai fini del comma 1) del presente articolo si verifica manifesta sproporzione fra tributo dovuto e sanzione applicata allorché concorrono eccezionali circostanze che portano a determinare una sanzione complessivamente

¹⁰ D.Lgs. n.471/97 “Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposte sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi...”

¹¹ D.Lgs. n.472/97 “Disposizioni in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie”

¹² D.Lgs. n.473/97 “Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti...”

¹³ D.Lgs. n.446/97 “.....riordino della disciplina dei tributi locali”

¹⁴ L. n.449/97 “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”

superiore al triplo del tributo cui la violazione stessa si riferisce. In tal caso la sanzione è comunque ridotta al limite massimo del triplo del tributo dovuto.

- 3) La disposizione di cui al comma precedente non trova applicazione nella fattispecie del concorso di violazioni e delle violazioni continuate, come disciplinata dall'art.12 del citato D.Lgs. 472/97, per il qual caso si verifica manifesta sproporzione laddove la sanzione irrogata, a seguito della applicazione del cumulo giuridico sia superiore a quella risultante dal cumulo materiale delle sanzioni previste per le singole violazioni.

ARTICOLO 41

Cause di non punibilità ed esimenti

- 1) E' esclusa la presenza di obbiettive condizioni di incertezza in ordine alla portata ed all'ambito applicativo della norma violata di cui all'art.6 comma 2 del D.Lgs. 472/97 ed art.7 comma 4 del presente regolamento generale allorquando la formulazione della legge sia chiara ovvero quando sulla disposizione medesima si sia comunque formato un prevalente orientamento giurisprudenziale o amministrativo al quale il contribuente possa conformare la propria condotta, ovvero quando la violazione concerne valutazioni estimative.
- 2) Nel valutare la esimente dell'ignoranza inevitabile della norma violata di cui al comma 4 dell'art.6 del D.Lgs. n.472/97, si avrà riguardo, congiuntamente, sia all'elemento oggettivo, rappresentato dall'assolvimento da parte dell'autore della violazione del suo dovere di informazione con la diligenza connessa alla propria conoscenza ed esperienza, che all'elemento soggettivo costituito dalle qualità personali e professionali dell'autore della violazione, in relazione alla conoscibilità e comprensibilità della norma. E' esclusa la ignoranza inevitabile con riferimento a violazioni connesse agli obblighi di comunicazione e/o dichiarazione, versamento e valutazioni estimative.
- 3) Nel valutare l'esimente della forza maggiore quale causa della violazione della norma tributaria, si fa riferimento alla presenza di una o più circostanze non dipendenti in modo diretto ed immediato dalla volontà o dalla potestà del soggetto agente che impediscono in modo assoluto l'adempimento totale o parziale dell'obbligazione tributaria, nei termini e nei modi prescritti dalla norma di specie.
- 4) La difficoltà economica non è considerata forza maggiore.
- 5) L'onere della prova è a carico di colui che invoca le esimenti.

ARTICOLO 42

Criteri per la graduazione della sanzione

- 1) Allorquando la legge, nel determinare l'entità delle sanzioni pecuniarie in materia di tributi locali di competenza del Comune ne preveda la comminatoria entro un limite minimo e massimo, si terrà conto dei criteri di seguito riportati:
 - La gravità della violazione è desunta sia dall'elemento oggettivo rappresentato dal rapporto fra l'entità quantitativa del tributo evaso o parzialmente evaso e quello complessivamente dovuto per ciascun periodo di imposta, sia di quello soggettivo inerente la valutazione degli aspetti di cui al precedente art.39 del presente regolamento;
 - Nel determinare la gravità della violazione sulla scorta dell'elemento oggettivo di cui al precedente punto del presente articolo, si potrà applicare al minimo della sanzione prevista per ogni singola violazione, un incremento stabilito nelle misure che seguono:
 - a) incremento sino ad 1/5 se il rapporto di cui al primo punto del presente articolo non supera il 30%;
 - b) incremento da 1/5 sino alla metà se il rapporto di cui al primo punto del presente articolo supera il 30% e sino al 50%;
 - c) incremento dalla metà all'intero, se il rapporto di cui al punto primo del presente articolo supera il 50%.
- 2) Nel determinare la gravità della violazione sulla scorta dell'elemento soggettivo di cui al primo punto del presente articolo si applicherà al minimo della sanzione prevista per la singola fattispecie, un incremento stabilito nelle misure che seguono:

- a) incremento sino al 10% se non sussistono comportamenti spontanei del contribuente, anche successivi alla contestazione della violazione e/o alla comunicazione di inizio del procedimento, volti a ridurre le conseguenze dannose della violazione;
- b) decremento sino al 10% in relazione a particolari condizioni economiche e sociali del contribuente tali da rendere eccessivamente onerosa la misura della sanzione applicabile.

Nell'ipotesi di concorso tra le fattispecie di incremento per elementi oggettivi ed incremento o decremento per elementi soggettivi, si procederà alla sommatoria dei singoli incrementi e decrementi.

- 3) Non è dovuta la sanzione specifica quando sussistono i presupposti di cui al comma 5 dell'art.7 del presente regolamento.

ARTICOLO 43

Procedimento di calcolo per la determinazione della sanzione

- 1) Il procedimento di calcolo per la determinazione della singola sanzione, tenuto conto di quanto disposto dal precedente art.43 seguirà il seguente iter:

- La sanzione base è costituita dal minimo edittale previsto per le singole violazioni dalla normativa di specie;
- Su tale base si computano gli incrementi previsti in relazione al comma 1 del precedente art. 42;
- Sulla sanzione così ottenuta si calcola poi l'ulteriore incremento previsto per la ipotesi di recidiva di cui al successivo art.45 del presente regolamento;
- La sanzione così determinata viene presa a base per l'eventuale calcolo dell'aumento conseguente al concorso di violazioni ovvero alla continuazione a mente del successivo art.44.

- 2) In ogni caso, fatte salve le ipotesi del ravvedimento operoso di cui all'art.31 del presente regolamento, dell'accertamento con adesione ex art.21 e dell'acquiescenza a mente dell'art.30, la sanzione applicata non potrà scendere al di sotto dei minimi edittali previsti dalle singole normative di specie.

ARTICOLO 44

Concorso di violazioni e violazioni continuate

- 1) La graduazione delle sanzioni previste per le fattispecie di concorso di violazioni e della continuazione e disciplinate dall'art.12 del D.lgs. n.472/97, come sostituito dall'art.2 comma 1, lett. e) del D. Lgs. 5 giugno 1998 n.203¹⁵, è stabilita dalle norme che seguono:

- a) qualora le disposizioni violate, ovvero le violazioni della medesima disposizione sono più di due, sia applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, incrementata del 100%;
- b) qualora le disposizioni violate, ovvero le violazioni della medesima disposizione siano in numero non superiore a due, si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, incrementata della metà;
- c) qualora le violazioni di cui ai commi precedenti afferiscano a più di due periodi di imposta consecutivi per il medesimo tributo, la sanzione base cui riferire l'incremento è quella che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata del doppio.

- 2) La sanzione comminata non può in alcun caso essere superiore a quella risultante dal cumulo materiale delle sanzioni previste per le singole violazioni.

- 3) Le ipotesi di continuazione e di concorso non si configurano qualora le violazioni interessate siano comunque riferibili ad autori diversi.

¹⁵ D.Lgs. n.203/98 "Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 18 dicembre 1997 n.471, 472 e 473, in materia di sanzioni amministrative tributarie

ARTICOLO 45

Recidiva

- 1) Qualora il contribuente sia incorso nei tre anni precedenti l'irrogazione della sanzione, nella fattispecie "recidiva" come contemplata dal comma 3 dell'art.7 del d.lgs. n.472/97, la sanzione determinata ai sensi del precedente art.42 del presente regolamento, è incrementata come segue:
 - a) incremento pari ad 1/5, qualora le violazioni oggetto di recidiva siano in numero non superiore a due;
 - b) incremento pari alla metà, qualora le violazioni oggetto di recidiva siano in numero superiore a due.
- 2) Per violazione della stessa indole si intende ogni violazione della stessa disposizione e/o disposizioni anche diversa, relative ai tributi di competenza dell'ente, purchè presentino profili di sostanziale identità quanto alla natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano.

ARTICOLO 46

Irrogazione della sanzione

- 1) Ai fini del procedimento di irrogazione della sanzione tributaria si applicherà il meccanismo della previa contestazione degli addebiti al trasgressore come previsto dall'art.16 del D. Lgs. n.472/97 e successive modificazioni ed integrazioni, in tutte le fattispecie di violazioni che non incidono direttamente sulla determinazione del tributo, qualora la sanzione non venga irrogata unitamente all'avviso di accertamento o liquidazione del tributo medesimo stante la sussistenza di altre violazioni di natura sostanziale.
- 2) Si riterrà, invece, applicabile il procedimento di irrogazione immediata come previsto dall'art.17 del D.Lgs. 472/97 e successive modificazioni e integrazioni, in tutte le fattispecie di violazioni che incidono sulla determinazione del tributo ivi comprese le sanzioni relative agli omessi o tardivi versamenti, quando non rimosse mediante invito al pagamento, ingiunzione o iscrizione a ruolo.
- 3) La definizione agevolata di cui al comma 2 del citato articolo 17 del D.Lgs.n.472/97 non è consentita per la sanzione relativa all'omesso, tardivo o parziale versamento.

TITOLO II

RISCOSSIONE

ARTICOLO 47

Forme della riscossione

- 1) La riscossione delle entrate tributarie deve essere effettuata, preferibilmente, in forma diretta, ovvero, mediante affidamento in concessione a soggetti terzi abilitati ai sensi delle vigenti disposizioni.
- 2) L'affidamento in concessione a terzi può comprendere tutte le fasi della attività di riscossione, quali la riscossione ordinaria, sia essa volontaria o a mezzo ruolo, la riscossione coattiva, oppure solo una di essa.
- 3) Il concessionario provvede alla riscossione e rendicontazione nei modi previsti dalla legge e dagli accordi negoziali contenuti nella convenzione di affidamento della concessione.

ARTICOLO 48

Riscossione diretta

- 1) La riscossione avviene mediante versamento nei conti correnti postali aperti per ciascun tributo dal comune ovvero tramite altre eventuali modalità previste dalle singole discipline di settore.
- 2) L'amministrazione promuove la diffusione di modalità di pagamento per via telematica e iniziative nel campo della comunicazione con il cittadino contribuente.

ARTICOLO 49

Riscossione coattiva

- 1) La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate nei termini previsti dalla disciplina di ciascun tributo, può essere effettuata con decreto ingiuntivo ai sensi di quanto disposto dal R.D. 14.4.1910 n.639¹⁶ o con ruolo del concessionario del servizio di riscossione ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. n.602 del 29.9.1993¹⁷ e successive integrazioni e modificazioni.
- 2) Non si procede a riscossione coattiva quando la somma complessivamente dovuta dal debitore sia inferiore ad Euro 15,00. In ogni caso non si procede alla riscossione di crediti di ammontare pari o inferiore alle spese per la ingiunzione, o in caso di affidamento al concessionario, al compenso dovuto per la loro riscossione.
- 3) Alla formazione ed alla approvazione degli atti provvede direttamente il funzionario responsabile del tributo se trattasi di entrate di carattere tributario, o il funzionario responsabile dell'ufficio o del Servizio se trattasi di entrate di carattere patrimoniale.

TITOLO III

RIMBORSO - INTERESSI

ARTICOLO 50

Principi in materia di rimborso

- 1) Il rimborso di tributo o altra entrata ad esso collegata versata e risultata non dovuta è disposto, su richiesta del contribuente, o d'ufficio, se direttamente riscontrato.
- 2) La richiesta di rimborso deve essere presentata con apposita istanza motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento, entro i termini previsti dalle disposizioni normative che disciplinano le singole entrate a pena di decadenza.
- 3) Le somme dovute a titolo di rimborso sono maggiorate degli interessi calcolati secondo i tassi di interesse per la riscossione ed il rimborso dell'imposte erariali, ai sensi dell'art.17 della Legge 8 maggio 1998 n.146¹⁸ con decorrenza dalla data di presentazione della relativa domanda, così come previsto dall'art.2033 del codice civile¹⁹.

¹⁶ R.D. n.639/10 “Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello stato”

¹⁷ D.P.R. n.602/73 “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”

¹⁸ L.n.146/98 “Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario...”

¹⁹ Art.2033 Cod. Civ. “Indebito oggettivo”

- 4) Il rimborso può essere sospeso dall'ufficio qualora nei confronti del contribuente sia stato accertato il mancato pagamento di un entrata comunale di qualsivoglia natura, anche qualora sussista contestazione sulla pretesa comunale.

ARTICOLO 51

Principi in materia di interessi

- 1) Gli interessi dovuti per rapporti di credito e debito relativi ai tributi locali sono calcolati in ragione delle disposizioni delle singole leggi di imposta tenuto conto del disposto dell'art.17 della legge 8 maggio 1998 n.146.
- 2) Per gli interessi sulle entrate tributarie liquidati sulla base del semestre compiuto, si applica la procedura semplificata secondo cui la decorrenza è calcolata dal primo giorno del mese successivo alla data di esigibilità del pagamento o rimborso, e si applica il tasso vigente all'atto del compimento del semestre.

TITOLO IV

PRINCIPI IN MATERIA DI ENTRATE, CONTROLLI E RECUPERI

ARTICOLO 52

Principi in materia di entrate

- 1) Il Comune assicura la massima diffusione degli atti e delle informazioni in materia di entrate, attraverso i propri uffici, nonché con ogni altro mezzo efficace di comunicazione, e promuove l'adozione di misure che semplificano il rapporto con gli utenti e i contribuenti, anche mediante iniziative di concertazione con altre amministrazioni e le associazioni rappresentative dei Comuni.
- 2) Il presente Regolamento Generale delle Entrate entra in vigore dal 1 gennaio dell'anno 2006 qualora approvato entro il termine di approvazione del bilancio come previsto dalla normativa vigente; gli eventuali altri regolamenti speciali, entrano in vigore a partire dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello di approvazione, se non diversamente disposto con legge statale.
- 3) I regolamenti concernenti le entrate tributarie, unitamente alla relativa delibera di approvazione sono trasmessi al Ministero statale competente, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti definitivi, e vengono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

ARTICOLO 53

Definizione delle competenze

- 1) In conformità alle disposizioni statutarie comunali ed alle singole leggi di imposta, il Comune approva i regolamenti delle entrate e, in conformità ad essi delibera le aliquote, i canoni, le tariffe ed i corrispettivi, oppure le loro variazioni, nel termine di approvazione del bilancio se non previsto diversamente dalla legge, L'organo competente delibera, altresì la misura delle addizionali ai tributi erariali o regionali, nei limiti consentiti dalla norme di legge.
- 2) La Giunta Comunale delibera, secondo quanto previsto negli atti di cui al comma 1 del presente articolo, le disposizioni di attuazione, nonché i criteri cui si informa la gestione delle entrate ed il controllo degli adempimenti degli utenti e dei contribuenti; stabilisce in particolare, l'eventuale proroga dei termini per gli adempimenti, per comprovate circostanze di carattere generale, stabilisce criteri e modalità in materia di liquidazione, accertamento, sanzioni, riscossione, rimborso ed interessi sempre nel rispetto di quanto prescritto nelle disposizioni regolamentari e legislative vigenti.
- 3) Il funzionario responsabile del tributo e/o dirigente del competente ufficio dei tributi, assume i provvedimenti applicativi finalizzati a riscuotere o rimborsare, ad accertare la sussistenza e l'entità dell'obbligo a carico dell'utente o del contribuente inadempiente e ad applicare le sanzioni, emette gli atti di autotutela e gestisce la procedura di interpello ed accertamento con adesione, cura gli atti occorrenti per la difesa e rappresentanza del comune innanzi alle commissioni tributarie, appone il visto di esecutorietà sui ruoli, cura la formazione delle ingiunzioni, concede le dilazioni ed ogni altro adempimento relativo alle entrate in conformità del presente regolamento, provvedendo a tali attività nel rispetto dei criteri e delle priorità fissati dalla Giunta, improntando l'azione amministrativa ad efficienza, efficacia ed economicità.
- 4) Ai fini del potenziamento dell'azione di controllo in materia di entrate tributarie la giunta può individuare compensi incentivanti a favore del personale addetto al controllo in misura percentuale alle somme effettivamente riscosse per l'attività svolta.

ARTICOLO 54

Forme di gestione delle entrate

- 1) Il Consiglio Comunale attraverso l'approvazione dei regolamenti generali e/o speciali determina le forme di gestione delle entrate, in conformità ai principi contenuti nell'art.52 del D.Lgs. n.446/97, avendo riguardo al perseguimento degli obiettivi di efficienza, trasparenza, economicità semplificazione e parità di trattamento.
- 2) L'eventuale affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per l'utente o il contribuente.
- 3) Le disposizioni del presente regolamento, e per quanto non previsto, degli altri regolamenti comunali ed leggi statali in quanto compatibili, devono essere osservate anche dai soggetti gestori, pubblici o privati, ad integrazione di quanto stabilito dalle singole convenzioni stipulate.

ARTICOLO 55

Responsabilità

- 1) La gestione di uno o più tributi è attribuita ad un responsabile, anche con qualifica non dirigenziale, in relazione a quanto previsto dall'art.52 lettera d) del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n.446, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta;
- 2) Il Funzionario Responsabile del tributo provvede, in conformità alle risorse assegnate al loro ufficio, alle misure organizzative necessarie per lo svolgimento di tutte le attività connesse all'incarico conferito indicate nell'art.53 3° comma del presente regolamento e di tutte quelle necessarie per la corretta e funzionale gestione del tributo.
- 3) Per i tributi e le entrate patrimoniali eventualmente concesse in appalto, il predetto funzionario vigila sull'attività del concessionario, con l'obbligo di segnalare tempestivamente alla Giunta comunale eventuali irregolarità compiute da tali soggetti.

ARTICOLO 56

Principi in materia di controlli e recuperi

- 1) Nelle attività di liquidazione, controllo degli adempimenti ed accertamento delle fattispecie imponibili, il responsabile del tributo o incaricato della gestione del tributo provvede alle istruttorie previste per il tributo, acquisendo, anche in via telematica, elementi e notizie presso altri enti pubblici, senza richiedere al contribuente documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione comunale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, a meno che non sussistano situazioni di incertezza su aspetti rilevanti relativi alla posizione del contribuente.
- 2) Gli Uffici Comunali sono tenuti a fornire all'ufficio Tributi tutte le informazioni e documenti che il predetto ufficio ritenga necessarie o utili per l'espletamento dell'attività di accertamento.
- 3) Gli atti impositivi, sia di accertamento, di liquidazione e di riscossione sono notificati, anche mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento, presso il domicilio o la residenza del destinatario risultante dai registri dell'anagrafe o, comunque, dagli elementi in possesso degli Uffici.

CAPO IV

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)

Titolo I - Principi Generali

- Art.57 - Finalità
- Art.58 - Presupposto dell'imposta
- Art.59 - Definizione di fabbricati, aree fabbricabili e terreni
- Art.60 - Pertinenze delle abitazioni
- Art.61 - Immobili non soggetti ad imposta
- Art.62 - Soggetto attivo
- Art.63 - Soggetti passivi
- Art.64 - Casi particolari di soggettività passiva
- Art.65 - Determinazione delle aliquote
- Art.66 - Base imponibile
- Art.67 - Esenzioni
- Art.68 - Riduzione dell'imposta per fabbricati inagibili o inabitabili
- Art.69 - Detrazioni per abitazione principale
- Art.70 - Abitazione principale
- Art.71 - Versamenti
- Art.72 - Comunicazioni

Titolo II - Attività di controllo

- Art.73 - Liquidazione ed accertamento
- Art.74 - Riscossione coattiva

- Art.75 - Sanzioni ed interessi
- Art.76 - Rimborsi
- Art.77 - Contenzioso
- Art.78 - Responsabilità del Comune
- Art.79 - Disposizioni finali

TITOLO I **Principi Generali**

ARTICOLO 57 **Finalità**

- 1) Il presente capo del regolamento generale delle entrate disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili siti nel comune, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.504 e successive integrazioni e modificazioni, integrandone la specifica normativa a norma degli art.52 e 59 del D.Lgs. 15.12.1997 n.446 ²⁰ e sostituisce il regolamento approvato con delibera di C.C. n.2 del 24/02/2000.

ARTICOLO 58 **Presupposto dell'imposta**

- 1) L'applicazione dell'ICI presuppone il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio del comune a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività di impresa.
- 2) Le condizioni richieste per essere assoggettato all'imposizione sono:
 - a) la titolarità dei diritti reali elencati dall'art.3 del D.Lgs. n.504/92,²¹ ovvero la proprietà ed i diritti reali dell'usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie;
 - b) l'immobile, tra i quali rientrano i fabbricati, i terreni agricoli, le aree fabbricabili e le aree fabbricabili di fatto;
 - c) la locazione finanziaria e la concessione su aree demaniali degli immobili.

²⁰ D.Lgs. 15.12.1997 n.446 “...Riordino della disciplina dei tributi locali”

²¹ D.Lgs. 30.12.1992 n.504 “ Riordino della finanza degli enti territoriali a norma dell’art.4 della legge 23 ottobre 1992 n.421”

ARTICOLO 59

Definizione di fabbricati, aree fabbricabili e terreni

- 1) Per fabbricato si intende la singola unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e l'area che costituisce pertinenza dell'immobile, e come tale direttamente utilizzata, compatibilmente alla categoria e classe catastale attribuita, e, qualora, tale risulti dalla scheda planimetrica con cui è stato accatastato il fabbricato cui si riferisce.
- 2) Il fabbricato è soggetto all'imposta a far tempo dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo, se antecedente a tale data. La definizione del procedimento che attiene alla verifica dell'abitabilità resta estranea al rapporto tributario. Per il periodo che intercorre fra l'inizio dei lavori e la sua ultimazione l'imposta verrà calcolata come area fabbricabile, analogamente, per il periodo di tempo che intercorre fra la demolizione completa e la successiva ricostruzione di un fabbricato. Non rientra in questa fattispecie la ristrutturazione dell'edificio, in tali casi, infatti non vi è l'eliminazione dell'immobile dal catasto dei fabbricati e quindi l'imposta verrà determinata sul vecchio classamento e, a partire dalla data di ultimazione della ristrutturazione, sul nuovo o, dalla data di effettivo utilizzo, se antecedente. Per la data di ultimazione dei lavori non è rilevante il certificato di agibilità o di abitabilità, in quanto l'ultimazione dei lavori coincide con il momento in cui l'immobile può essere destinato al fine per cui è stato costruito, pertanto, nel momento in cui l'immobile è completo di tutti gli elementi strutturali e funzionali, che sono propri di quel tipo di costruzione e che lo rendono idoneo all'utilizzo, si verifica il passaggio dell'oggetto di imposta da area fabbricabile a fabbricato.
- 3) Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo e dalla tipologia edilizia realizzabile e dalle ulteriori attività che debbono porsi in essere perché possa essere assentita la edificazione, oppure, in via residuale, e con riferimento alle aree non inserite fra gli spazi da utilizzare a scopo edificatorio, in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti della indennità di espropriazione per pubblica utilità. Pertanto, è indifferente, ai fini dell'individuazione di questo oggetto del tributo, che l'area sia considerata tale da un piano regolatore o da un programma di fabbricazione, invece che da un piano particolareggiato o di lottizzazione ai sensi della norma interpretativa con efficacia retroattiva di cui al n.16 dell'allegato della Legge n.248 del 2 dicembre 2005²².
- 4) Non si considerano fabbricabili i terreni di proprietà di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale ed aventi i requisiti indicati nell'art.58, comma 2 del D.Lgs. 15.12.1997 n.446, i quali siano dagli stessi proprietari condotti e persista l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, se si verificano entrambe le seguenti condizioni:
 - a) il coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve essere iscritto, nell'anno di imposizione, negli appositi elenchi comunali previsti dall'art.11 della L. 9.1.1963 n.9²³ con l'obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia, così come indicato dall'art.58 2° comma D.Lgs. n.446/97;
 - b) il lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte del soggetto passivo dell'imposta e dei componenti del proprio nucleo familiare, così come inteso ai fini anagrafici, deve fornire di reddito pari

²² Legge di conversione del decreto legge 30 settembre 2005 n.203 “ misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”

²³ L.09.01.1963 n.9 Coordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni mezzadri

almeno al (60%) del reddito complessivo imponibile prodotto nell'anno precedente ai fini irpef , ai sensi anche dell'art.59 1° comma lett.a) del citato D.Lgs. n. 446/97.

5) Per terreno agricolo si intende l'area diversa da quella fabbricabile, utilizzata per l'esercizio di attività agricole ai sensi dell'art.2135 del codice civile ²⁴.

ARTICOLO 60 Pertinenze delle abitazioni

- 1) Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento dell'abitazione principale in quanto considerate parte integrante delle stesse, anche se distintamente iscritte in catasto.
- 2) Si considera pertinenza allorquando si verifica un collegamento funzionale tra l'abitazione e il bene pertinenziale, ovvero che quest'ultimo sia durevolmente ed esclusivamente asservito all'abitazione (requisito oggettivo) e contestualmente esiste la volontà del soggetto passivo della abitazione principale di voler adibire un determinato fabbricato o terreno quale pertinenza della abitazione (requisito soggettivo).
- 3) Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo, si considerano parti integranti dell'abitazione principale la soffitta e la cantina se ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare in cui è sita l'abitazione principale, nonché il garage o posto auto, limitatamente ad uno solo di essi anche se non ubicati nello stesso edificio.

ARTICOLO 61 Immobili non soggetti ad imposta

- 1) non sono soggetti all'imposta comunale sugli immobili:
 - a) i fabbricati rurali residenziali ex art.2 del D.P.R. n.139/98²⁵ ed in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla normativa, a far data dalla riconosciuta ruralità da parte dell'Organo della Amministrazione Finanziaria competente e relativa annotazione presso il catasto;
 - b) i fabbricati rurali strumentali ovverossia le costruzioni strumentali alle attività agricole, come per esempio quelle destinate alla protezione delle piante, alle conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte per la coltivazione od all'agriturismo semperché come tali siano classati catastalmente ed a far data dalla messa in atti della rendita attribuita;
 - c) i terreni incolti, ovvero i terreni iscritti in catasto con attribuzione di reddito agrario ma di fatto incolti;
 - d) i c.d. orticelli, ovvero gli appezzamenti di terreno, ancorchè adibiti alla coltivazione agricola, di carattere accessorio ai fabbricati a condizione che, sebbene ritenuti edificabili dagli strumenti urbanistici siano di estensione inferiore a quella minima prevista per la edificazione come previsto per le aree non reputate edificatorie come alla successiva lett. e) del presente articolo;
 - e) aree reputate non edificatorie, ovvero la aree non considerate edificatorie, anche se iscritte in strumenti urbanistici e non occupate dai fabbricati o che ne costituiscono pertinenza, se hanno completamente

²⁴ art.2135 cod. civ. Imprenditore agricolo

²⁵ D.P.R. 139/98 “Regolamento recante norme per la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali”

- esaurito le possibilità di sfruttamento edilizio sulle quali aree persiste l'utilizzazione agricola a condizione che siano condotte o possedute da persone fisiche con qualifica di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale, iscritte negli elenchi comunali delle persone soggette all'obbligo di assicurazione per invalidità, vecchiaia o malattia;
- f) i terreni né agricoli né edificatori, ovvero, quei particolari casi nei quali i terreni non hanno la natura di essere né agricoli, né edificatori quali ad esempio i campi sportivi o i terreni adibiti ad attività estrattive etc.

ARTICOLO 62

Soggetto Attivo

- 1) Il soggetto attivo di imposta è il comune di Ruffano relativamente agli immobili oggetto dell'imposizione tributaria, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel suo territorio.
- 2) La prevalenza viene intesa per una quota parte non inferiore al 50% della superficie dell'immobile.
- 3) Nel caso di variazioni della circoscrizioni territoriali dei comuni si considera soggetto attivo il comune nell'ambito dei cui territori risulta ubicato l'immobile al 1° gennaio dell'anno in cui la imposta si riferisce.

ARTICOLO 63

Soggetti passivi

- 1) Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui all'art.59 del presente regolamento ovvero, il titolare sugli stessi di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
- 2) Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati classificabili nel gruppo catastale D e non iscritti in catasto interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.
- 3) Nel caso di concessioni su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario dalla data di stipulazione dell'atto con cui si costituisce il diritto di concessione in capo al concessionario.

ARTICOLO 64

Casi particolari di soggettività passiva

- 1) Per la proprietà dell'immobile la soggettività passiva si acquisisce al momento della redazione dell'atto notarile di acquisto a titolo oneroso o gratuito, a nulla rilevando il possesso o un eventuale contratto preliminare di vendita o scrittura privata salvo che lo stesso risulti registrato con immissione in possesso del promettente acquirente.
- 2) In caso di separazione dei coniugi, l'imposta grava sul coniuge proprietario della casa di abitazione, mentre l'assegnatario, se non è titolare di diritti reali sull'immobile non è considerato soggetto passivo di imposta.
- 3) E' considerato diritto reale di abitazione:

- a) quello spettante al coniuge superstite ai sensi dell'art.540 del codice civile ²⁶;
 - b) quello del socio di cooperativa edilizia (non a proprietà indivisa) sull'alloggio assegnatogli, ancorchè in via provvisoria;
 - c) quello dell'assegnatario dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica concessogli in locazione con patto di futura vendita e riscatto;
- 4) per gli immobili posseduti in multiproprietà, vale a dire quei beni dei quali si ha il potere di godere e di disporre in modo pieno ed esclusivo solo per una parte dell'anno, l'imposta sarà dovuta da tutti i proprietari in proporzione alla quota di possesso e dal periodo di godimento, ciò in relazione al fatto che dal punto di vista tributario, la multiproprietà è configurabile come un diritto di usufrutto ancorchè limitato ad un periodo dell'anno solare, anche se il versamento, ai sensi dell'art.9 della L. n.388/00²⁷, sarà effettuato dall'amministratore del condominio.
- 5) Per gli immobili appartenenti a cooperative edilizie:
- se i beni sono posseduti a titolo di proprietà indivisa il soggetto passivo è la cooperativa;
 - all'atto della assegnazione della proprietà divisa soggetto passivo è l'assegnatario in quanto titolare di un vero e proprio diritto di proprietà;
 - nell'ipotesi di terreno comunale concesso in superficie a favore di un istituto o cooperativa edilizia per la costruzione di alloggi economici-popolari, l'edificazione del fabbricato rende applicabile l'Ici a carico degli enti (e successivamente dei loro assegnatari) in veste di proprietario del manufatto che insiste sul suolo.
- 6) Per le parti condominiali distintamente accatastate, l'Ici è dichiarata e versata per conto di tutti i condomini dall'amministratore, se invece le parti condominiali sono prive di autonoma rendita catastale, l'Ici non è dovuta.

ARTICOLO 65

Determinazione delle aliquote

- 1) Le aliquote sono stabilite entro i limiti previsti dalla legge con apposita deliberazione, pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale.
- 2) Le aliquote devono essere deliberate in misura non inferiore al minimo di legge, né superiore al massimo consentito dalla normativa vigente, salvo deroghe di legge, e possono essere diversificate entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta alla abitazione principale, o di alloggi non locati, avendo riguardo alle necessità di bilancio e ai criteri di equità fiscale.
- 3) Al fine di incrementare la disponibilità di alloggi da destinare ad abitazione principale, il comune può deliberare la riduzione dell'aliquota anche al di sotto del limite minimo previsto dalla legislazione vigente relativa agli immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario, a condizione che resti invariato il gettito totale dell'imposta e previo contestuale incremento delle aliquote da applicare alle aree edificabili, anche in deroga al limite massimo previsto dalla legislazione vigente e con esclusione dei casi in cui il proprietario delle aree, con specifica autodichiarazione sottoscritta e depositata presso gli uffici comunali si impegni alla inalienabilità delle stesse per anni ...10..... compreso quello di deposito della autodichiarazione.. Il mancato rispetto del termine di inalienabilità comporterà il recupero delle maggiori imposte per tutte le annualità con l'applicazione della aliquota

²⁶ Art.540 Cod. Civ. Riserva a favore del coniuge

²⁷ L n.388/00 "Legge Finanziaria 2001"

normale, interessi e con l'applicazione di una sanzione, in deroga alle disposizioni dell'art.40 del presente regolamento, dal 200% al 400% della maggiore imposta dovuta.

- 4) L'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro.

ARTICOLO 66 Base imponibile

- 1) Il valore degli immobili costituisce la base imponibile su cui calcolare l'ICI; Tale imponibile viene determinato con le modalità di cui all'art.5 del D.Lgs. 30.12.1992 n.504.
- 2) Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell'anno di imposizione, e rivalutate del 5% agli effetti ICI (art.3 comma 48° L.662/96²⁸), i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo dell'ultimo comma dell'art.52 del testo unico delle disposizioni concernenti, l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986 n.131. Non è ammessa la dichiarazione di un valore inferiore a quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori alle rendite catastali, si potranno disattendere i valori catastali solo quando l'immobile è stato sottoposto a variazioni o adattamenti che possono influire sul valore dello stesso anche a seguito di accorpamento di più unità immobiliari.
- 3) Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare, ovvero se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri previsti dal 3° comma dell'art.56 del D.Lgs. n.504/92. Va precisato che la notifica della attribuzione di rendita da parte dell'Agenzia del Territorio ha rilevanza ai fini della determinazione della base imponibile dei fabbricati classificati nel gruppo D in ragione della rendita, solo a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello dell'avvenuta notifica. Il passaggio dal valore contabile a quello catastale non può esplicitare effetti retroattivi, per cui l'eventuale minor valore derivante dalla rendita catastale attribuita non darà diritto ad un rimborso di imposta, come pure il possibile maggior valore catastale rispetto a quello contabile non provocherà un recupero di imposta da parte dell'ente locale.
- 4) Non si considerano privi di rendita catastale i fabbricati per i quali, a seguito dell'espletamento della procedura informatica DOC-FA prevista del D.M. n.701 del 19 aprile 1994²⁹, risulta annotata negli atti catastali, alla data del 1 gennaio dell'anno di imposizione, la rendita cosiddetta "proposta".
- 5) Per i fabbricati diversi da quelli indicati nel comma 2 del presente articolo, non iscritti in catasto, il valore è determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti.
- 6) Per gli immobili di interesse storico od artistico, la base imponibile è determinata mediante l'applicazione del moltiplicatore alla rendita catastale calcolata in base alla tariffa catastale minore prevista per le abitazioni site nella zona censuaria nella quale è ubicato l'immobile storico.
- 7) Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio determinato con riferimento alla data del primo gennaio dell'anno di imposizione. A tal fine non rilevano le oscillazioni di mercato in più o in meno che si verificano nel corso dell'anno, né assume rilievo la circostanza che l'area fabbricabile sia acquistata in corso d'anno ad un prezzo diverso dal valore attribuibile all'area stessa alla data del primo gennaio. Ai

²⁸ L. n.662/96 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"

²⁹ D.M. n.701/94 "Regolamento recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari"

sensi dell'art.31, comma 20° della Legge 27.12.2002 n.289,³⁰ il Comune quando attribuisce a un terreno la natura di area fabbricabile, è tenuto a darne comunicazione al proprietario tramite mezzo postale o con altro mezzo che comunque ne garantisca l'effettiva conoscenza al contribuente.

- 8) Il comune può determinare periodicamente e per zone omogenee, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, pertanto è preclusa la possibilità di accertare la base imponibile di un area fabbricabile in cui valore dichiarato non fosse inferiore a quello predeterminato periodicamente dallo stesso comune. Di detta determinazione deve essere data agevole conoscenza alla cittadinanza ai sensi dell'art.3 del presente regolamento generale.
- 9) Nell'esercizio del potere di accertamento e per le annualità di imposta per le quali non sia stata preventivamente deliberato il valore venale per zone omogenee di cui al precedente comma, il Comune può, al fine di delimitare il potere di accertamento, stabilire i valori venali per l'accertamento delle menzionate annualità delle zone omogenee, tenendo conto della zona territoriale di ubicazione, dell'indice di edificabilità, della destinazione d'uso consentita, degli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, dei prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Le summenzionate determinazioni del Comune, in quanto supporti e limiti all'attività di controllo, verifica ed accertamento, non danno titolo a rimborso di imposta qualora i valori dichiarati dai contribuenti risultino superiori a quelli stabiliti dal comune.
- 10) Per i terreni agricoli, se non è disposta l'esenzione, la base imponibile è costituita da quello che risulta applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al primo gennaio dell'anno di imposizione - rivalutato del 25% ai sensi dell'art.3 comma 51° della L. n.662/96³¹ - un moltiplicatore pari a settantacinque.
- 11) Per i terreni agricoli, se non ne è disposta l'esenzione, posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli, in possesso dei requisiti indicati nell'art.58 comma 2° del D.Lgs. n.446/97, che esplicano la loro attività a titolo principale la base imponibile va determinata con le riduzioni previste dall'art.9 del D.Lgs. n.504/92. Medesimo trattamento va riconosciuto alle aree fabbricabili di cui al comma 4° dell'art.59 del presente regolamento.

ARTICOLO 67 Esenzioni

- 1) Sono esenti all'imposta i seguenti immobili, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
 - gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie, dai Comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra questi enti, dalle aziende sanitarie locali, dalle camere di commercio, industria ed artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali dell'ente e direttamente ed immediatamente adibiti a tali compiti;
 - gli immobili di cui il Comune è proprietario, ovvero titolare dei diritti di usufrutto, di uso, di abitazione o di enfiteusi sugli stessi, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio;
 - i fabbricati classificati classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - i fabbricati totalmente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche statali, di privati, di enti pubblici, di istituzioni e fondazioni, quando al possessore non derivi alcun reddito dalla utilizzazione dell'immobile;

³⁰ L. n.289/02 "Legge Finanziaria 2003"

³¹ L. n.662/96 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"

- i fabbricati e loro pertinenze destinati esclusivamente e totalmente all'esercizio del culto, indipendentemente dalla classificazione catastale, purchè compatibili con le destinazioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione;
 - i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali, purchè vi sia un trattamento di reciprocità fra lo Stato italiano e quello estero, stabilito con trattato internazionale reso esecutivo in Italia;
 - i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili ai sensi del Testo unico sulle leggi sanitarie, sono stati recuperati ai sensi della legge n.457/1977, al fine di essere destinati alle attività esistenziali di cui alla Legge 05.02.1992 n.104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette per il raggiungimento delle finalità proprie della legge n.104/92³²;
 - i terreni agricoli;
 - gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art.87 comma 1°, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi (DPR n.917/1986), e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché alle attività di cui all'art.16, lettera a), della legge 20.05.1985 n.222³³;
 - gli immobili utilizzati direttamente dalle ONLUS di diritto, la cui disciplina è contenuta nell'art.10, comma 8° del D.Lgs. n.460/97, iscritte nel Registro Regionale per le cooperative sociali e per le organizzazioni di volontariato o nel registro tenuto dal Ministero degli Esteri per le organizzazioni non governative, nonché dalle ONLUS non di diritto, la cui disciplina è contenuta nell'art.10, comma 1, del D.Lgs. n.460/97³⁴, iscritte nel registro regionale sull'associazionismo.
- 2) La esenzione di cui alla lett. i) e lett. j) del presente articolo spetta solo per i fabbricati ed alla condizione che gli stessi, oltre che essere utilizzati, siano posseduti a titolo di proprietà o dei diritti reali di godimento indicati nel n.1) dell'art.63 del presente regolamento o in qualità di locatario finanziario.
 - 3) l'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

ARTICOLO 68

Riduzione dall'imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili

- 1) L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili ed inabitabili e di fatto non utilizzati per qualsiasi altro uso, i quali non possono essere dichiarati agibili o abitabili se non a seguito degli interventi di recupero di cui all'art.31, comma 1°, lettere b), c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978 n.457³⁵ atti ad incidere sulle strutture murarie e sugli impianti in modo da garantire che l'edificio non possa costituire pericolo né alle persone, né alle cose.
- 2) La riduzione opera se l'inagibilità o l'inabitabilità si protraggono per oltre mesi quattro e limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
- 3) L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla apposita comunicazione, da presentarsi al Comune entro 90 giorni dalla data di inizio

³² L. n.104/92 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”

³³ L.n.222/85 “Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi”

³⁴ D.lgs. n.460/97 “Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale”

³⁵ L. n.457/78 “Norme per l’edilizia residenziale”

dello stato di inagibilità o inabitabilità; nel caso sia presentata successivamente la riduzione decorre dal sessantesimo giorno precedente alla data di presentazione della dichiarazione stessa. In alternativa alla documentazione, il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva di notorietà con riferimento al possesso dei requisiti di cui al presente comma. In tal caso si potranno disporre i dovuti controlli a mezzo l'ufficio tecnico comunale.

- 4) Non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognatura) né i fabbricati in cui sono in corso interventi edilizi.
- 5) E' fatto obbligo al contribuente di comunicare la data di cessazione dello stato di inagibilità o inabitabilità, sempre entro il termine di giorni 90.
- 6) Se l'immobile dichiarato inabitabile è l'abitazione principale del soggetto passivo ed il periodo di inabitabilità non supera i sei mesi, all'immobile continuano ad applicarsi l'eventuale aliquota e la detrazione previste per le abitazioni principali, salvo che il soggetto passivo, con la medesima comunicazione innanzi menzionata non intenda applicare tali benefici ad altro immobile di sua proprietà dandone precisa indicazione.

ARTICOLO 69 Detrazione per abitazione principale

- 1) Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo come definita dall'art.70 del presente regolamento si detrae o fino a concorrenza del suo ammontare, l'importo stabilito dall'Organo comunale con la delibera di determinazione della aliquota rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in proporzione alla rispettiva quota di proprietà;
- 2) L'imposta dovuta per unità immobiliare di cui al precedente comma può essere ridotta fino al 50% o in alternativa può essere elevato l'importo della detrazione, con delibera ai sensi dell'art.65 del presente regolamento.
- 3) La detrazione è applicata fino a concorrenza dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare cui si riferisce;
- 4) La facoltà prevista dal comma 2) del presente articolo può essere esercitata anche limitatamente alla categoria di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, individuate dal Comune con apposita deliberazione dell' Organo competente, ferma restando la facoltà di diversificazione delle aliquote di cui al comma 2 del citato articolo 65 del presente regolamento.
- 5) Ai fini dell'ICI si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con l'applicazione dell'eventuale aliquota ridotta e della detrazione di imposta, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, case protette o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

ARTICOLO 70 Abitazione principale

- 1) Ai fini dell'applicazione dell'art.69 del presente regolamento si intende per abitazione principale quella nella quale il contribuente (che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, o la detiene a titolo di locazione

finanziaria), e i suoi familiari dimorano abitualmente. Per dimora abituale ai sensi dell'art.43 del codice civile³⁶, si intende la residenza anagrafica. Rientrano, inoltre in tale ipotesi quelle eccezionali particolari situazioni, debitamente documentate e dichiarate, per le quali un soggetto dimori abitualmente in un luogo diverso dalla residenza anagrafica.

- 2) Si considerano, altresì, abitazioni principali la unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché ai soli effetti delle detrazioni e riduzioni di cui al precedente articolo, gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (ora ATC).
- 3) Si considerano inoltre abitazioni principali, ai soli fini dell'applicazione della relativa eventuale aliquota ridotta e per la detrazione prevista, i fabbricati concessi in uso gratuito a parenti di 1° grado in linea retta o collaterale entro il 2° grado, che la utilizzano come abitazione principale con residenza anagrafica, previa apposita comunicazione al comune entro giorni 90 dalla data di concessione in uso e sempre che detti parenti non siano possessori di abitazioni sull'intero territorio nazionale. Per continuare ad usufruire di detta agevolazione il soggetto richiedente deve presentare all'ufficio tributi del Comune, nel mese di gennaio di ogni anno apposita dichiarazione circa il diritto della agevolazione stessa nell'anno precedente.
- 3) Le pertinenze dell'abitazione principale si considerano parti integranti della stessa se costituite da distinte unità immobiliari, limitatamente ad una per ciascuna categoria, classificate o classificabili nella categoria catastale C/6 e C/2, semprechè utilizzate dal soggetto passivo e che l'unità immobiliare abitativa non comprenda catastalmente già altri locali aventi le suddette funzioni.
- 4) La detrazione spetta anche per l'unità immobiliare, limitatamente ad una, non locata, e posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadino italiano non residente nello Stato ai sensi dell'art.1, comma 4° ter del D.L. 23.01.1993 n.16³⁷, convertito con modificazioni nella Legge 24.03.1993 n.75;
- 5) Non è limitativo della nozione di abitazione principale l'aver dato parzialmente in locazione o comodato l'unità immobiliare, purchè all'interno della stessa dimori stabilmente anche il possessore a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione.

ARTICOLO 71 Versamenti

- 1) L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale si è protratto il possesso per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
- 2) Il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate delle quali la prima, entro il 30 giugno, pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1° al 20 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. E' facoltà del contribuente versare in un'unica soluzione, entro il termine di scadenza della prima rata, l'imposta dovuta per l'anno in corso.
- 3) Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione entro la scadenza del mese di dicembre con la maggiorazione degli interessi calcolati nella misura del 3%.

³⁶ Art.43 Cod. Civ. "Domicilio e residenza"

³⁷ D.L. n.16/93 "Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata....."

- 4) L'imposta deve essere corrisposta mediante versamento su apposito conto corrente postale aperto del comune per il tributo ici o con le altre modalità eventualmente predisposte con la delibera di determinazione delle aliquote di cui all'art.65 del presente regolamento. Gli importi da indicare sui bollettini di versamento devono essere indicati al centesimo di euro, con arrotondamento al centesimo superiore, se la terza cifra dopo la virgola è superiore o uguale a cinque.
- 5) Non si fa luogo al versamento se l'imposta da versare è uguale o inferiore a Euro 2,07.
- 6) Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati:
 - da un contitolare anche per conto degli altri obbligati;
 - in caso di successione ereditaria, anziché dal coniuge superstite, titolare sull'immobile del diritto di abitazione ai sensi dell'art.540 del cod. civ., dall'erede o dagli eredi titolari della nuda proprietà sul medesimo immobile;
 - il pagamento effettuato da coniuge separato legalmente, anziché dal coniuge titolare del diritto di abitazione sulla casa coniugale;
 - il pagamento del genitore, titolare del diritto di usufrutto legale ai sensi dell'art.324 del codice civile, a nome del figlio minore, titolare della nuda proprietà dell'immobile, anziché a nome proprio;
 - il pagamento a nome della cooperativa edilizia da parte dei soci assegnatari;
 - a nome del proprietario da parte dei titolari dei diritti reali;
 - per le parti comuni, a nome del condominio da parte dei singoli condomini;
- 7) nei casi previsti dal comma precedente il soggetto a nome del quale è stato effettuato il versamento comunicherà, entro giorni 90 dal versamento, all'amministrazione, direttamente o con lettera racc. a.r. o tramite fax, allegando fotocopia di un documento, di aver effettuato tale versamento per conto del soggetto passivo e di rinunciare, pertanto, al rimborso delle somme corrisposte, limitatamente alla quota imputabile al soggetto passivo, indicando gli estremi catastali dell'immobile cui il versamento stesso si riferisce.
- 8) Il versamento si considera regolare a condizione che l'imposta risulti pagata nel suo totale ammontare.
- 9) In caso di decesso del contribuente, il versamento dell'imposta a carico del de cuius dovrà essere effettuato, separatamente dalla quota gravante sull'erede, da uno degli eredi. In deroga alla scadenze previste, il versamento dell'imposta dovuta in nome e per conto del de cuius e quello dovuto dall'erede in nome proprio con riferimento agli immobili caduti in successione, per il semestre nel quale è avvenuto il decesso, possono essere effettuati entro sei mesi dalla data del decesso, senza aggravio di interessi e sanzioni.
- 10) Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi o differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali. Eccezionalmente, per conclamate ragioni, i termini possono altresì essere sospesi o differiti per l'universalità dei contribuenti.

ARTICOLO 72 Dichiarazioni

- 1) I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio comunale, con la esclusione di quelli esenti, su apposito modulo, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
- 2) I soggetti passivi di imposta ICI dichiarano altresì ogni acquisto, cessazione o modificazione della soggettività passiva con la indicazione delle unità immobiliari interessate entro di cui al I comma del presente articolo, con la

indicazione dei dati anagrafici del contribuente, del suo domicilio e codice fiscale, nonché con la esatta individuazione, anche catastale dell'unità immobiliare interessata. Entro lo stesso termine, i soggetti passivi in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi per poter beneficiare delle eventuali aliquote ridotte, detrazioni o esenzioni e riduzioni, provvedono alla dovuta comunicazione con la indicazione delle cause relative.

- 3) La dichiarazione di cui al comma 1) e comma 2) del presente articolo è effettuata sulla base di appositi modelli messi a disposizione dei contribuenti. in base al modello ministeriale di cui all'art.10, comma 4° del D.Lgs. n.504/92.
- 4) La dichiarazione è sottoscritta dal soggetto passivo. In caso di mancata sottoscrizione, e/o incompletezza del contenuto, il Comune invita l'interessato a regolarizzarla, assegnandogli un termine non inferiore a giorni trenta; se l'interessato non provvede, la comunicazione è considerata nulla e priva di qualsivoglia effetto..
- 5) Nel caso di contitolari su medesimo immobile, la dichiarazione può essere presentata da uno dei contitolari per conto degli altri a condizione che siano riportate le percentuali di possesso di ognuno.
- 6) In ipotesi di successione ereditaria trova applicazione l'art.15 della L. n.18.10.2001 n.383³⁸. In tal caso gli eredi o i legatari non sono tenuti a presentare la comunicazione per le variazioni della soggettività passiva avvenuta a seguito della successione. Gli stessi possono, tuttavia, presentare distintamente e autonomamente la dichiarazione qualora tale adempimento risulti più agevole.
- 7) Per gli immobili indicati nell'art.1117. n.2 del codice civile³⁹ oggetto di proprietà comune, cui è attribuita un autonoma rendita catastale, nonché per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale di cui all'art.1, comma 1°, lett. a) del D.L. 09.11.1998 n.427⁴⁰ la dichiarazione è presentata dall'amministratore del condominio, soggetto quest'ultimo obbligato al versamento dell'imposta a carico del condominio o della comunione. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi se non si verificano modificazioni dei dati e degli elementi dichiarati.
- 8) La dichiarazione può essere inviata al Comune:
 - a) in busta chiusa, tramite il servizio postale, con raccomandata, in tal caso farà fede la data apposta dall'ufficio postale accettante;
 - b) con consegna diretta al Comune che dovrà rilasciare ricevuta dell'avvenuta presentazione;
 - c) in via telematica e/o supporto magnetico secondo le regole e le specifiche tecniche indicate dal comune allorquando sarà predisposto detto servizio di ricezione.

TITOLO II **Attività di controllo**

ARTICOLO 73 **Liquidazione ed accertamento**

- 1) Il Comune controlla le dichiarazioni presentate, anche quelle relative ad annualità antecedenti alla entrata in vigore del presente regolamento, verifica la tempestività e congruità dei versamenti eseguiti ed accerta l'eventuale

³⁸ L. n.383/01 “Primi interventi per il rilancio dell’economia”

³⁹ Art.1117 Cod. Civ. “Parti comuni dell’edificio”

⁴⁰ D.L. n.427/98 “Attuazione della Direttiva 94/47/CE concernente la tutela dell’acquirente per tauni aspetti dei contratti relativi all’acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili”

maggior imposta dovuta sulla base dei dati ed elementi come dichiarati dal contribuente nonché delle informazioni fornite dal sistema informativo del Ministero delle Finanze in ordine all'ammontare delle rendite risultanti in catasto e dei redditi dominicali, delle informazioni acquisite in base agli atti e documenti esibiti dal contribuente o da altre fonti informative, provvede, anche, a correggere gli errori materiali e di calcolo e liquida l'imposta, provvedendo alla emissione e notifica di motivati atti di imposizione.

- 2) Il Comune emette l'avviso di liquidazione richiedendo contestualmente la imposta, le sanzioni e gli interessi nei casi di omesso, ritardato e/o parziale versamento della imposta e nelle ipotesi di liquidazione di maggior imposta dovuta in ragione della rendita attribuita rispetto a quella similare eventualmente utilizzata dal contribuente, ed in tutte le fattispecie di errori materiali e calcolo con riferimento all'imposta versata, e provvede alla notifica, anche a mezzo raccomandata a.r., entro il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.
- 3) Il comune emette l'avviso di accertamento provvedendo alla rettifica delle dichiarazioni, denunce e comunicazioni, nei casi di infedeltà, incompletezza od inesattezza, ovvero provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione. L'avviso di accertamento deve contenere la liquidazione dell'imposta o maggior imposta dovuta e delle relative sanzioni, e deve essere notificato, anche a mezzo racc. a.r., entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.
- 4) Qualora siano dovute sanzioni non collegate alla imposta si applicherà il procedimento di irrogazione previsto dall'art.46 del presente regolamento.
- 5) Gli avvisi di liquidazione e di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto, né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato, all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
- 6) Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento il Comune può invitare il contribuente, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti.
- 7) Qualora, per la medesima annualità, si accertino contestualmente violazioni ed irregolarità per le quali si dovrebbe emettere sia l'avviso di liquidazione che l'avviso di accertamento, si può emettere un unico atto denominato avviso di accertamento e liquidazione.
- 8) Si intendono qui richiamate tutte le disposizioni a garanzia e tutela del contribuente previste dal Capo I, II e III del presente regolamento.

ARTICOLO 74 Riscossione Coattiva

- 1) Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di giorni 90 dalla notificazione dell'avviso di liquidazione o dell'avviso di accertamento o dell'atto unico avviso di accertamento e liquidazione, sono riscosse coattivamente secondo le disposizioni del titolo II del presente regolamento sempre che non sia stato emesso provvedimento di sospensione, ai sensi dell'art.49 del presente regolamento.

ARTICOLO 75

Sanzioni ed interessi

- 1) Chi non esegue in tutto o in parte, alle scadenze prescritte dall'art.71 del presente regolamento, i versamenti dell'imposta è soggetto ad una sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato.
- 2) Per la omessa presentazione della dichiarazione senza versamento, o con versamento parziale, oltre che la sanzione di cui al n.1, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo accertato.
- 3) Per la dichiarazione ed il versamento infedele, intendendosi con questo l'accertamento da parte del comune di una maggiore base imponibile rispetto a quella considerata dal contribuente, oltre alla sanzione di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta.
- 4) Per le violazioni dell'obbligo della dichiarazione non incidenti sull'ammontare dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di Euro 50,00 per ogni unità immobiliare non dichiarata.
- 5) Per la omissione o errata indicazione egli elementi identificativi del soggetto passivo di imposta sia nella dichiarazione che nel versamento (ad esclusione della errata indicazione del codice fiscale) si applica la sanzione amministrativa di Euro 50,00.
- 6) Per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nel termine assegnato o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele si applica la sanzione di Euro 200,00.
- 7) Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori nella misura del prevista dalla normativa vigente in tema di imposte dello stato.

ARTICOLO 76

Rimborsi

- 1) Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, secondo le forme e modalità previste dall'art.50 del presente regolamento, entro il termine di prescrizione di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 2) Avverso il provvedimento che respinge il rimborso entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ovvero trascorsi almeno 90 giorni dalla presentazione della richiesta di rimborso e fino a quando il diritto la restituzione non si è prescritto, senza che sia stato notificato il relativo provvedimento di diniego, il contribuente potrà proporre ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, secondo le modalità del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n.546.

ARTICOLO 77

Contenzioso

- 1) Le controversie concernenti l'imposta sono soggette alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n.546⁴¹.

⁴¹ D.Lgs. n.546/92 "Disposizioni sul processo tributario"

ARTICOLO 78 Responsabilità del Comune

- 1) Ai sensi dell'art.55 del presente regolamento è designato un responsabile cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta.

ARTICOLO 79 Disposizioni finali

- 1) Per tutto quanto non previsto dal presente Capo IV del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n.504, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

CAPO V

TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU)

Titolo I - disciplina e definizioni

- Art.80 - Applicazione della tassa
- Art.81 - Definizione di rifiuti
- Art.82 - Oggetto della tassa
- Art.83 - Presupposto della tassa
- Art.84 – Locali tassabili
- Art.85 – Aree tassabili
- Art.86 – Distributori di carburanti
- Art.87 – Soggetto attivo e passivo
- Art.88 - Esclusioni dalla tassa
- Art.89 – Commisurazione della tassa
- Art.90 – Denuncia originaria o di variazione
- Art.91 – Denuncia cessazione
- Art.92 – Modalità presentazione delle denunce
- Art.93 - Tariffe
- Art.94 - Riduzioni
- Art.95 – Agevolazioni
- Art.96 – Classi di contribuenza
- Art.97- locali ed aree tassabili con superficie ridotta

Titolo II - Controllo ed accertamento

- Art.98 - Controlli
- Art.99 - Sanzioni
- Art.100 - Accertamento
- Art.101 - Tassa giornaliera
- Art.102 - Responsabilità
- Art.103-Norma di rinvio

TITOLO I

Disciplina e definizioni

ARTICOLO 80

Applicazione della Tassa

- 1) Fino a quando non verrà istituita la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale trova applicazione la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani disciplinata dagli artt.58 e seguenti del Decreto Legislativo n.507 del 15 novembre 1993⁴² e successive modificazioni ed integrazioni, dalle norme in esso richiamate e dal Capo V del presente regolamento. Il presente capo V del regolamento generale sostituisce il regolamento TARSU approvato con delibera del Consiglio Comunale n.38 del 29 novembre 2001.
- 2) Il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato dall'apposito regolamento adottato ai sensi dell'art.21 del decreto legislativo n.22/97, con delibera del Consiglio Comunale n.8/99 del 26 aprile 1999. Ad esso si deve far riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa non disciplinati dal presente capo V del regolamento.

ARTICOLO 81

Definizione dei rifiuti

- 1) Sono rifiuti urbani quelli indicati all'art.7, comma 2° del D.lgs. 5 febbraio 1997, n.22 e successive modifiche e integrazioni.
- 2) Sono rifiuti speciali quelli indicati all'art.7, comma 3° dello stesso decreto.
- 3) Sono assimilati ai rifiuti urbani, i rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalle lavorazioni e attività previsti all'art.7, comma 3° , lettere c), d), e), f) del suddetto decreto che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani e siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati al punto 1.1.1. lett. a) del n.1 della deliberazione del comitato interministeriale del 27.07.1984⁴³, nonché quelli elencati alla lettera h) dello stesso art. 7 secondo quanto previsto dal D.M. n.219 del 26.06.2000⁴⁴, da conferire secondo le modalità stabilite per il servizio pubblico di raccolta e smaltimento.

⁴² D.Lgs. 15.11.1993 n.507 "Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle provincie nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art.4 della legge 23 ottobre 1992, n.421 concernente il riordino della finanza territoriale"

⁴³ Delibera 27.07.1984 "Disposizioni per la prima applicazione dell'art.4 del DPR 10.9.82 n.915 concernente lo smaltimento dei rifiuti"

⁴⁴ D.M. n.219 del 26.6.2000 "Regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 5 febbraio 1992 n.22"

- 4) Sono rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani ai sensi dell'art.7 comma 2 lettera b) ed art.21, comma 1 lettera g) del D.Lgs. n.22 del 5 febbraio 1997⁴⁵:
- imballaggi in genere (di carta, di cartone, di plastica, di legno, metallo e simili);
 - contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte lattine e simili);
 - accoppiati quali carta plastificata, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallettes, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
 - frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
 - paglia e prodotti di paglia;
 - scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
 - fibra di legno e pasta di legno anche umida, purchè palabile;
 - ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
 - feltri e tessuti non tessuti;
 - pelle e simil-pelle;
 - gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali come camere d'aria e copertoni;
 - resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
 - rifiuti ingombranti;
 - imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali simili;
 - moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
 - materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
 - frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
 - manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
 - nastri abrasivi;
 - cavi e materiale elettrico in genere;
 - pellicole e lastre fotografiche e radiografie sviluppate;
 - scarti in genere della produzione di alimenti, purchè non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione della frutta e ortaggi, caseina, sanse esausti e simili;
 - scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di granatura e trebbiatura e simili);
 - residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
 - accessori per l'informatica;
 - ogni altro rifiuto speciale assimilato, se non precedentemente elencato, riportato nel regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.3412 del 28.4.1999.

ARTICOLO 82

Oggetto della tassa

⁴⁵ D.Lgs. n.22 del 5.2.1997 "Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, 91/698/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti d'imballaggio"

- 1) Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato (A) del D.Lgs. n.22/97 e cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.
- 2) Ferma restando la definizione e classificazione dei rifiuti di cui al regolamento comunale servizi gestione rifiuti approvato con deliberazione del C.C. n.3412 del 28 aprile 1999, i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
- 3) Per rifiuti urbani si intendono:
 - a) i rifiuti domestici anche ingombranti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lett.a) del comma 2° del presente articolo 82, assimilati ai rifiuti urbani per quantità e qualità, ai sensi dell'art.21, comma 2° lettera g) del D.Lgs. n.22 del 5 febbraio 1997.
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli indicati alle lett. b), c) ed e).
- 4) Per rifiuti solidi urbani interni si intendono:
 - a) i rifiuti non ingombranti prodotti in fabbricati, in aree scoperte, in altri insediamenti civili in genere;
 - b) i rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impegno domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere.
- 5) Sono assimilati ai rifiuti solidi urbani i rifiuti speciali non pericolosi di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n.3412 del 28.04.1999.
- 6) Sono pericolosi i rifiuti non domestici come precisati dal Legislatore (allegato D, sulla base degli allegati G,H e I del D.Lgs. n.22/97). Detta categoria di rifiuti è soggetta allo smaltimento in proprio ed è pertanto, esonerata dall'applicazione del tributo.

ARTICOLO 83

Presupposto della tassa

- 1) La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dagli artt.58 e 59 del D.Lgs. n.507/93;
- 2) Gli occupanti o detentori degli insediamenti situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti solidi urbani interni nei contenitori più vicini.
- 3) Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo annuale di esercizio del servizio al lordo del costo annuale dello spazzamento. Nella determinazione del costo annuale dovrà essere tenuto conto delle riduzioni di cui all'art. 94 del presente regolamento.

ARTICOLO 84

Locali tassabili

- 1) Per locale tassabile si intende qualsiasi costruzione o ambiente di qualunque forma stabilmente infissa al suolo, chiusa o chiudibile verso l'esterno ove sia possibile l'accesso dell'uomo;
- 2) Si considerano tassabili tutti i vani - comunque denominati - esistenti, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, valga a mero titolo esemplificativo la seguente elencazione:
 - tutti i vani in genere interni all'ingresso delle abitazioni, tanto se principali che accessori e così pure le dipendenze se separate dal corpo principale dell'edificio;
 - tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di commercialista e ragioneria, fotografici;
 - tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a botteghe e laboratori artigianali di qualsiasi specie;
 - tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti all'esercizio di alberghi, locande, ristoranti, trattorie, pensioni, osterie, bar, pizzerie, tavole calde, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi, posteggi, mercati coperti;
 - tutti i vani principali, secondari ed accessori di uffici commerciali, industriali e simili, di stabilimenti ed opifici industriali, con l'esclusione delle superfici di essi, ove, per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si producono, di regola, residui di lavorazione non assimilati ai rifiuti urbani o rifiuti tossici e nocivi;
 - tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a circoli privati, sale giochi e da ballo, a discoteche, phone center ed internet point ed altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
 - tutti i vani principali, secondari ed accessori di ambulatori, poliambulatori e di studi medici e veterinari, di laboratori di analisi cliniche, di saloni di bellezza, di saune, di palestre e simili;
 - tutti i vani principali, secondari ed accessori di magazzini e depositi, di autorimesse ed autoservizi, di autotrasporti, di agenzie di viaggi, assicurative, finanziarie, ricevitorie e simili;
 - tutti i vani (uffici, aule scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, altri parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.) di scuole ed istituti di istruzione pubblici, collegi e istituti di educazione privati, di associazioni tecnico-economiche e di collettività in genere;
 - tutti i vani nessuno escluso, di enti pubblici non economici, di musei, biblioteche, di associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sindacale, di enti di assistenza, di caserme, stazioni ecc..
- 3) Per l'abitazione colonica e per gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato. Le abitazioni coloniche di cui al presente articolo s'intendono così come definite ai sensi e per gli effetti dell'art.39 del D.P.R. n.917 del 22 dicembre 1986⁴⁶ e successive modificazioni;
- 4) La tassa è dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune di centri commerciali integrati o in multiproprietà.

ARTICOLO 85

Aree tassabili

- 1) Si definiscono aree scoperte quegli spazi circoscritti posti all'esterno, non chiudibili e dove, per il particolare uso a cui sono destinati, si producono rifiuti;

⁴⁶ DPR 22.12.1986 n.917 "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi"

2) Sono tassabili le aree adibite a campeggi, distributore di carburante, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita all'aperto, nonché qualsiasi altra area scoperta ad uso privato, ove possono prodursi rifiuti solidi urbani o a questi assimilati, che non costituiscano accessorio o pertinenza dei locali assoggettati a tassa ai sensi dei commi precedenti. Si considerano pertanto tali, ai fini dell'autonoma applicazione della tassa, le aree (cortile, di rispetto, adiacenti e simili) che, anziché essere destinate in modo permanente e continuativo al servizio del bene principale o trovarsi da questo oggettivamente in rapporto di funzionalità, sono destinate in modo non occasionale, al servizio di un'attività qualsiasi, anche se diversa da quella esercitata nelle edificio annesso. A mero titolo esemplificativo valga la seguente elencazione:

- le aree adibite a campeggio;
- le aree adibite a distributori di carburanti di qualsiasi tipo e natura;
- le aree adibite a sala da ballo all'aperto, intendendosi per tali tutte le superfici comunque utilizzate per l'esercizio di tale attività (pista da ballo, area bar, servizi, area parcheggio ecc.);
- aree adibite all'esercizio di pubblici servizi (bar, caffè, pub, ristoranti, pizzerie ecc.);
- le aree adibite a banchi di vendita all'aperto, cioè tutti gli spazi all'aperto destinati dalla pubblica amministrazione a mercato permanente a prescindere dalla circostanza che l'attività venga esplicitata con continuità oppure a giorni ricorrenti;
- le aree scoperte destinate ad attività artigianali, commerciali, industriali, di servizi e simili;
- le aree utilizzate per attività ricreative (campi da gioco, piscine, zone di ritrovo, ecc.) da circoli ed associazioni private, fatta eccezione per le aree destinate esclusivamente alla attività sportiva il cui accesso e la cui utilizzazione sono riservati, di norma ai soli praticanti, atteso che sulle stesse non si producono rifiuti solidi urbani.

ARTICOLO 86 Distributori di carburante

- 1) L'applicazione in capo a soggetti passivi che gestiscono le stazioni di servizio per la distribuzione dei carburanti non terrà conto, ai fini della commisurazione della superficie tassabile:
 - delle aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile;
 - delle aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
 - delle aree con funzione meramente accessoria, quali le aree a verde, le aiuole, le aree visibilmente adibite all'accesso ed uscita dei veicoli dall'area di servizio.
- 2) I locali e le aree scoperte con destinazione d'uso diversa da quella specifica della stazione di servizio, saranno comprese nella categoria cui appartiene l'attività esercitata in tali locali o su tali aree.

ARTICOLO 87 Soggetto Attivo e Passivo

- 1) La tassa è dovuta al Comune di Ruffano da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui agli artt. 84 e 85 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
- 2) Per le parti comuni del condominio la tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva, o comunque, dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio.
- 3) Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di quest'ultimo gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree di uso esclusivo.
- 4) Per i locali adibiti a civile abitazione affittati con mobilio per periodi non superiori all'anno, nonché per i locali adibiti ad autorimesse private locate a singoli posti auto, la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.
- 5) Per i locali destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe (residences, affittacamere e simili) la tassa è dovuta da chi gestisce l'attività.
- 6) Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui si svolgano anche attività economiche e professionali, la tassa è commisurata alle diverse superfici adibite a civile abitazione e/o attività economiche e/o professionali e le tariffe sono quelle specifiche categorie di cui all'art.96 del presente regolamento.
- 7) Per i condomini ed i centri commerciali integrati, l'amministratore del condominio e il soggetto responsabile di cui al comma 3 del presente articolo, su richiesta dell'ente impositore, sono tenuti a presentare presso gli uffici comunali preposti alla gestione del tributo, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree. La mancata esibizione o trasmissione dell'elenco su indicato, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art.76, 2° comma del D.Lgs. n.507/93.

ARTICOLO 88 Esclusioni dalla tassa

- 1) Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione. E' causa di esclusione il non utilizzo del locale per l'intero anno, in quanto chiuso, privo di mobilio e di utenza elettrica.
- 2) Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola rifiuti speciali, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
- 3) Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.
- 4) Sono escluse dall'imposizione le aree scoperte adibite a verde e le aree scoperte pertinenziali o accessorie dei locali tassabili.

ARTICOLO 89

Commisurazione della tassa

- 1) La Tassa è calcolata sulla superficie complessiva dei locali e delle aree, è liquidata in base a tariffe differenziate per categorie d'uso cui i medesimi vengono destinati ed è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
- 2) L'unità di superficie per il calcolo della Tassa è il metro quadrato. Per i locali la superficie è misurata sul filo interno dei muri, mentre per le aree è misurata sul perimetro interno delle aree stesse, al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono; nel calcolo totale le frazioni di metro quadrato che non raggiungono lo 0,50 sono escluse, mentre quelle uguali o superiori si arrotondano a un metro quadro.
- 3) Per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui D.P.R. 23 marzo 1998 n.138.⁴⁷
- 4) Le tariffe per ogni categoria omogenea sono determinate secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti.
- 5) Tutte le superfici che compongono un immobile sono tassate con un'unica misura tariffaria, in base all'attività economica svolta dal soggetto passivo.

ARTICOLO 90

Denuncia originaria o di variazione

- 1) I soggetti passivi ed i responsabili della Tassa di cui all'art.87 del presente regolamento, devono presentare presso gli uffici comunali preposti alla gestione del tributo, entro il 20 gennaio successivo alla data di inizio dell'occupazione o detenzione, la denuncia originaria dei locali ed aree, assoggettabili alla Tassa, siti nel territorio del comune di Ruffano.
- 2) La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario, sussiste l'obbligo di denunciare, con le medesime modalità e nel termine di cui al primo comma, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione, che comporti un maggior ammontare della Tassa, o comunque, influisca sull'applicazione e riscossione del tributo, in relazione ai dati indicati nella denuncia.
- 3) Non sono valide, ai fini previsti dai precedenti commi, le denunce anagrafiche, nonché le denunce presentate agli uffici comunali in osservanza di disposizioni diverse da quelle contenute nel presente Capo V del regolamento.
- 4) La denuncia originaria o di variazione deve contenere:
 - codice fiscale, numero dei componenti il nucleo familiare e generalità dei componenti del nucleo familiare o dei conviventi;
 - indirizzo di residenza e quello dell'abitazione principale del nucleo familiare o della convivenza;

⁴⁷ DPR 23.3.1998 n.138 “Regolamento recante norme per la revisione delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri, nonché delle commissioni censuarie in esecuzione dell'articolo 3, commi 154 e 155, della legge 23 dicembre 1996, n.662”

- partita IVA, codice di attività IVA, denominazione sociale, luogo e data di costituzione delle persone giuridiche;
 - codice fiscale e generalità del rappresentante legale delle società, enti o associazioni;
 - indirizzo della sede principale, legale o effettiva, della società e quello di residenza del rappresentante legale;
 - ubicazione completa, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree oggetto della dichiarazione;
 - data di inizio dell'occupazione e detenzione dei locali ed aree.
- 5) La dichiarazione deve essere sottoscritta da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
- 6) L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
- 7) Le circostanze di non assoggettabilità alla tassa, devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e dimostrate con riferimento ad elementi obiettivi rilevabili in maniera diretta o attraverso documentazione atta a consentire al Comune l'effettivo riscontro, in difetto di denuncia la non assoggettabilità alla Tassa non è riconosciuta, né è possibile un riconoscimento retroattivo.

ARTICOLO 91

Denuncia di cessazione

- 1) I soggetti passivi e i responsabili della Tassa debbono comunicare al Comune, tramite apposita denuncia, la cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali e delle aree avvenuta nel corso dell'anno, con indicazione della data e del motivo della cessazione.
- 2) La cessazione dell'occupazione o detenzione delle aree da diritto - fatti salvi gli accertamenti da parte del Comune - allo sgravio o al rimborso della Tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione.
- 3) In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno della cessazione, il contribuente ha diritto allo sgravio o rimborso per le annualità successive, a condizione che:
- a) se presenta denuncia di cessazione entro il termine di pagamento previsto dalla notifica del ruolo o dell'avviso di pagamento per la riscossione;
 - b) se per la stessa utenza si sia proceduto ad iscrizione a ruolo o emissione di avviso di pagamento nei confronti del subentrante, a seguito di denuncia o di accertamento d'ufficio.

ARTICOLO 92

Modalità di presentazione delle denunce

- 1) Le denunce originarie, di variazione e di cessazione, debbono essere prodotte su appositi moduli messi a disposizione dal Comune e presentate presso gli uffici comunali preposti alla gestione del tributo, che ne rilasciano ricevuta, ovvero spediti a mezzo raccomandata, (o in via telematica qualora fosse offerto detto servizio), in caso di spedizione la denuncia si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale dell'ufficio accettante.

ARTICOLO 93 Tariffe

- 1) La Giunta Comunale delibera, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione, le tariffe della Tassa da applicarsi nell'anno successivo. A tal fine, entro il primo settembre di ciascun anno, l'Azienda che gestisce il servizio ha l'obbligo di comunicare all'amministrazione comunale la previsione del costo del servizio per l'anno successivo, con riguardo anche alle prevedibili entrate derivanti dal recupero e dal riciclaggio dei rifiuti sotto forma di materiali ed energia, di cui all'art.61 comma 3° del D.Lgs. n.507/93.
- 2) Nella determinazione delle Tariffe il comune opera in modo che il gettito complessivo del tributo sia compreso fra i limiti minimo e massimo del costo annuale del servizio previsti dalla vigente normativa. Il gettito della tassa da assumere ai fini della copertura del costo, è quello della Tassa annuale iscritta nei ruoli o negli avvisi di pagamento emessi nel corso dell'esercizio per l'anno di competenza, al lordo degli oneri diretti di riscossione. Non si considerano le addizionali, gli interessi e le penalità.
- 3) Se, nel termine di cui al precedente comma 1) del presente articolo, non vengono adottate le nuove tariffe, per l'anno successivo si intendono confermate quelle in vigore.

ARTICOLO 94 Riduzioni

- 1) La tariffa unitaria viene ridotta di un importo pari ad un terzo nel caso di:
 - abitazioni occupate da un unico soggetto che vi abbia la propria residenza anagrafica;
 - abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune. Tale riduzione si riconosce anche ai contribuenti che risiedono o dimorano all'estero per più di sei mesi nel corso dell'anno, previa apposita denuncia;
- 2) la tariffa unitaria viene ridotta di un importo pari al 30% nel caso di:
 - abitazione occupata a titolo principale da agricoltori facente parte di costruzioni rurali;
 - locali, diversi dalle abitazioni, ed aree coperte destinati ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dalle competenti autorità per l'esercizio della attività.
 - attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di rientrare nelle condizioni previste dall'art.67 comma 2 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n.507;
- 3) Le riduzioni di cui ai precedenti comma, saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.
- 4) Nel caso di denuncia integrativa o di variazione, la riduzione è applicata dall'anno successivo.

- 5) Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il cessare delle condizioni per l'applicazione della tariffa ridotta, in difetto è previsto il recupero delle somme dovute ai sensi dell'art.66 comma 6 del D.Lgs. n.507/93. Sono inoltre applicate le sanzioni per l'omessa denuncia di variazione previste dall'art.76 del D.Lgs. n.507/93.
- 6) L'interruzione temporanea del servizio di raccolta dovuta a motivi sindacali o a imprevedibili impedimenti organizzativi, non dà diritto all'esonero o alla riduzione della Tassa.

ARTICOLO 95 Agevolazioni

1) E' riconosciuta la esenzione totale della tassa:

- limitatamente alle abitazioni occupate da persone assistite in modo permanente dal comune;
- per i locali ed aree delle associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico-culturale e per le quali il Comune si assume interamente le spese di gestione.

2) L'esenzione di cui al comma 1) è concessa previa domanda dell'interessato ed a condizione che questi dimostri di averne diritto. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni controlli al fine di verificare le relative esenzioni o riduzioni di cui all'articolo 94 del presente regolamento atteso che l'agevolazione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Allorché queste vengono a cessare, la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato e/o verifica d'ufficio. Nelle ipotesi di accertamento d'ufficio, per omissione della predetta denuncia, oltre al recupero dell'imposta ed interessi saranno irrogate le sanzioni di cui all'art.76 del D. lgs. 15.11.1993 n.507 e successive modifiche.

ARTICOLO 96 Classi di contribuenza

Fino all'adozione della nuova classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti e delle relative tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo, continua ad applicarsi la seguente classificazione delle classi tassabili, locali ed aree tassabili destinate a:

- Classe 1: abitazioni (considerati nel computo della superficie sia i vani utili che i vani accessori, compresi i box, la autorimesse e i posti macchina, se accessori dell'abitazione stessa), locali ad uso deposito;
- Classe 2: musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, comunità religiose;
- Classe 3: cinematografi, teatri, sale da concerto e conferenza, giostre permanenti e simili (esclusi dal computo della superficie tassabile i percorsi destinati ad uscite di sicurezza);
- Classe 4: autorimesse, stazioni ferroviarie, aviorimesse e simili (esclusi dal computo della superficie tassabile i percorsi destinati ad uscite di sicurezza);

- Classe 5: campeggi (piazzole, servizi igienici ed uffici connessi, eventuali altre attività commerciali saranno tassate nelle rispettive categorie), distributori di carburante, impianti sportivi;
- Classe 6: esposizioni, e/o vendita mobili, arredo bagno, autoveicoli e natanti, vivai;
- Classe 7: alberghi (i ristoranti sono tassati in classe 19, le sale conferenze in classe 3);
- Classe 8: case di cura e riposo, ospedali, caserme;
- Classe 9: uffici, agenzie, studi professionali di ogni genere; studi di analisi
- Classe 10: banche e istituti di credito;
- Classe 11: negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta ed altri beni durevoli;
- Classe 12: edicole, farmacie, tabacchi, plurilicenze;
- Classe 13: negozi particolari: filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato;
- Classe 14: banchi e box mercato di vendita di beni durevoli;
- Classe 15: attività artigianali tipo: parrucchiere, barbiere, estetista, salone di bellezza e simili;
- Classe 16: attività artigianali tipo: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista, tintoria, lavanderia, legatoria, riparazione calzature, radiotecnica, odontotecnica etc.;
- Classe 17: attività industriali con capannoni di produzione;
- Classe 18: attività artigianali di produzione di beni specifici;
- Classe 19: ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, mense, birrerie, hamburgerie; creperie;
- Classe 20: bar, caffè, pasticcerie;
- Classe 21: supermarket, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari (con esclusione dei locali adibiti a lavorazione di pane e di altri generi alimentari che sono tassati in classe 18);
- Classe 22: ortofrutta, pesce, fiori e piante, pizza al taglio e rosticceria da asporto;
- Classe 23: ipermercati di generi misti/ plurilicenze alimentari e/o miste;
- Classe 24: banchi e box mercato di vendita di generi alimentari;
- Classe 25: discoteche, night club, sale giochi.

ARTICOLO 97

Locali ed aree tassabili con superficie ridotta

1) Nel caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati e di rifiuti non assimilabili e/o tossici, per le superfici di seguito elencate poiché risulta difficile esattamente identificare la superficie sulla quale si producono i rifiuti speciali non assimilabili agli urbani e/o tossici, in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione riducendo la superficie dei locali adibiti ad attività produttiva o di lavorazione delle percentuali sotto indicate (con esclusione pertanto dei locali od aree adibiti ad uffici, magazzini, depositi, servizi, mense e qualsiasi altro locale ove non si producano detti rifiuti). La detassazione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato sia iscritto all'Albo degli artigiani o negli albi professionali e dimostri lo smaltimento a propria cura e spese, allegando idonea documentazione;

- 2) Pertanto, il Comune applica alle sottoindicate attività la percentuale di riduzione del 20% rispetto alla intera o parziale superficie:
- Categoria 1 lavanderie a secco, tintorie non industriali;
 - Categoria 2 laboratori fotografici, eliografie;
 - Categoria 3 autoriparatori, elettrauto, carrozzeria;
 - Categoria 4 studi medici;
 - Categoria 5 laboratori di analisi e odontotecnici
 - Categoria 6 autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi, allestimenti, insegne
 - Categoria 7 tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie.
- 3) La stessa percentuale di riduzione del 20% si applica a qualsiasi altra attività non prevista nell'elenco di cui al comma 2) del presente articolo e che risulti nella condizione di cui al presente articolo.

TITOLO II

Controlli ed accertamento

ARTICOLO 98

Controlli

- 1) Ai fini del controllo degli elementi contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio, tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili effettuata, anche in base alle convenzioni, l'Ufficio tributi può rivolgere al contribuente o al proprietario dell'immobile, motivato invito a comparire per fornire delucidazioni, esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di un altro tributo, ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
- 2) In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al comma 1 nel termine concesso, i soggetti incaricati della rilevazione della materia imponibile, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno 5 giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici. Sono fatti salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.
- 3) In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici o criteri induttivi aventi i caratteri previsti dall'art.2729 del codice civile.⁴⁸

⁴⁸ Art. 2729 codice civile "Presunzioni semplici"

- 4) Tutti gli uffici comunali, nell'ambito delle rispettive competenze dovranno assicurare la massima e tempestiva collaborazione all'Ufficio Tributi per la gestione della T.A.R.S.U.

ARTICOLO 99 Sanzioni

- 1) Le sanzioni sono quelle previste dall'art.76 del D.Lgs. n.507/93 come vigenti al momento della violazione e sono irrogate secondo le modalità previste dal presente regolamento nonché dagli artt.16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n.472⁴⁹ e successive modificazioni ed integrazioni se non irrogate unitamente all'atto di accertamento.
- 2)Sulle somme dovute a titolo di tributo e addizionali in conseguenza delle violazioni di cui al presente articolo, si applicano gli interessi nella misura del 7% semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento.
- 3)Per le sanzioni irrogate unitamente all'atto di accertamento, con la esclusione di quella per omesso o ritardato pagamento di cui all'art.13 del D.Lgs. n.472 del 23 dicembre 1997 trova applicazione il disposto dell'art.30 del presente regolamento.
- 4) Fermo restando le disposizioni di cui ai commi precedenti, si applicano le disposizioni degli articoli 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 e 46 del presente regolamento.

ARTICOLO 100 Accertamento

- 1) In caso di denuncia infedele o incompleta, l'ufficio comunale provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente per il periodo decorrente dal bimestre successivo all'inizio dell'occupazione, avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia, l'ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.
- 2) Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal Funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo o dal Dirigente dell'ufficio tributi e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, le ragioni di fatto e di diritto della pretesa tributaria, l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo , addizionali, accessori, sanzioni, interessi ed ogni altra penalità.
- 3) Trovano applicazione le disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente di cui al Capo I del presente regolamento.
- 4)Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento il comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per la individuazione delle superfici.

⁴⁹ D.lgs. 18.12.1997 n.472 "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996 n.662"

ARTICOLO 101 Tassa Giornaliera

- 1) Per l'occupazione o la detenzione, con o senza autorizzazione, per un periodo inferiore a 183 giorni di un anno solare anche se ricorrente, di locali od aree scoperte pubblici o ad uso pubblico, nonché di aree scoperte gravate da servitù di pubblico passaggio, è dovuta la tassa determinata in base alla tariffa prevista per la corrispondente o similare categoria di classificazione di locali o di aree scoperte e rapportata a giorno, maggiorata del 50%. Le occupazioni eccedenti i 183 giorni sono soggette alla tassa in via ordinaria. Si considerano produttive di rifiuti ai fini della tassa disciplinata dal presente articolo:
 - a) le occupazioni realizzate nell'ambito di manifestazioni che comportino notevole afflusso di pubblico (politiche, culturali, sportive, folcloristiche, sagre, fiere, circhi e simili);
 - b) le occupazioni poste in opera per l'esercizio di un'attività commerciale in forma ambulante non ricorrente;
 - c) le occupazioni con sedie e tavoli delle aree esterne agli esercizi commerciali;
 - d) le occupazioni con posteggi fissi o chioschi;
 - e) le aree occupate dai locali di servizio ai cantieri;
 - f) ogni altra occupazione che si da annoverarsi per analogia alle precedenti.
- 2) L'obbligo di denuncia si ritiene assolto con il pagamento della tassa giornaliera, da eseguire contestualmente a quello relativo alla TOSAP da effettuarsi su apposito conto corrente postale intestato al Comune, allegando alla ricevuta di pagamento la descrizione autocertificata dell'attività che verrà svolta.
- 3) In caso di uso di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con apposito con aggravio di sanzione, interessi ed accessori nelle misure previste per la tassa annuale e con le disposizioni previste in tema di accertamento.
- 4) Il servizio erogato dietro corresponsione della tassa giornaliera riguarda esclusivamente l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti formati in locali od aree ad uso pubblico, oggetto di occupazione temporanea, fermo restando gli oneri straordinari previsti per le manifestazioni ed attività a tutela del decoro e dell'igiene ambientale.

ARTICOLO 102 Responsabilità

- 1) Il Comune, ai sensi dell'art.53 del presente Regolamento, designa un Funzionario Responsabile cui sono attribuiti la funzione e di poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

ARTICOLO 103 Norma di rinvio

- 1) Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni contenute nelle leggi nazionali e regionali, nel regolamento comunale servizi gestione rifiuti approvato con delibera del Consiglio Comunale n.8/99 del 26 aprile 1999, nel regolamento comunale di igiene, nel regolamento comunale di polizia urbana e rurale.

CAPO SESTO

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO COMUNALE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Titolo I - Disciplina della pubblicità e del servizio delle pubbliche affissioni

- Art.104 - Oggetto del Capo VI
- Art.105 - Gestione del Servizio
- Art.106 - Tipologia dei mezzi pubblicitari
- Art.107 - Definizione delle tipologie pubblicitarie
- Art.108 - Modalità di installazione
- Art.109 - Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità
- Art.110 - Autorizzazioni per la pubblicità permanente
- Art.111 - Autorizzazioni per la pubblicità temporanea
- Art.112 - Decadenza e revoca della autorizzazione - Rinuncia
- Art.113 - Dichiarazione
- Art.114 - Generalità
- Art.115 - Affissioni - Prenotazioni - Registro cronologico
- Art.116 - Criteri e modalità per l'espletamento del servizio

Titolo II - Il Piano Generale degli impianti Pubblicitari

- Art.117 - Criteri generali
- Art.118 - Pubblicità esterna
- Art.119 - Gli impianti per le pubbliche affissioni

Titolo III - Disciplina dell'Imposta sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche affissioni

- Art.120 - Applicazione dell'imposta e del diritto
- Art.121 - Classificazione
- Art.122 - Deliberazione delle Tariffe
- Art.123 - Presupposto oggettivo dell'imposta
- Art.124 - Soggetto passivo
- Art.125 - Modalità di applicazione dell'imposta
- Art.126 - Pagamento dell'imposta
- Art.127 - Rettifica ed accertamento d'ufficio
- Art.128 - Tariffe
- Art.129 - Pubblicità ordinaria
- Art.130 - Pubblicità ordinaria con veicoli
- Art.131 - Pubblicità con veicoli dell'impresa
- Art.132 - Pubblicità con pannelli luminosi
- Art.133 - Pubblicità con proiezioni
- Art.134 - Pubblicità varia
- Art.135 - Riduzioni all'imposta sulla pubblicità
- Art.136 - Esenzioni dall'imposta sulla pubblicità
- Art.137 - Tariffe applicazioni e misura
- Art.138 - Riduzioni della tariffa
- Art.139 - Esenzioni

Titolo IV - Sanzioni - Contenzioso - Disposizioni finali

Art.140 - Sanzioni per le violazioni tributarie
Art.141 - Interessi
Art.142 - Sanzioni amministrative
Art.143 - Giurisdizione tributaria
Art.144 - Gestione del servizio in concessione
Art.145 - Norma di rinvio

TITOLO I

Disciplina della Pubblicità e del Servizio Pubbliche affissioni

ARTICOLO 104 **Oggetto del Capo VI**

- 1) Il presente Capo VI del regolamento disciplina l'effettuazione nel territorio comunale della pubblicità esterna e delle pubbliche affissioni. Stabilisce, in particolare, le modalità per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto comunale sulle pubbliche affissioni, in conformità a quanto disposto dal capo I del Decreto Legislativo 15 novembre 1993,

n.507⁵⁰ e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dal vigente Codice della Strada e se adottato, dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari .

ARTICOLO 105 Gestione del servizio

- 1) Il Comune provvede in proprio o con affidamento ad azienda speciale comunale o consortile, o tramite concessionario alla organizzazione e gestione del servizio. La scelta della forma di gestione del servizio è operata dal Consiglio Comunale secondo le previsioni introdotte dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 ⁵¹, nonché di quelle di cui all'art. 52, comma 5, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n.446⁵² e succ. mod. ed integrazioni.
- 2) Nel caso di gestione del servizio in concessione, il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e gli obblighi propri della gestione del servizio.
- 3) Qualora il Comune non provveda all'affidamento a terzi, deve essere designato un Funzionario Responsabile cui sono attribuiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

ARTICOLO 106 Tipologia dei mezzi pubblicitari

- 1) Nell'installazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari e nell'effettuazione delle altre forme di pubblicità e propaganda devono essere osservate le norme stabilite dalle leggi vigenti, dal presente regolamento e dalle prescrizioni previste nelle autorizzazioni concesse dalle autorità competenti, nonché dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, se adottato.
- 2) Le tipologie dei mezzi pubblicitari, in riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 507/93 e succ. mod. ed integrazioni e fino all'adozione del piano generale degli impianti pubblicitari, sono così classificate:
 - pubblicità ordinaria: effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai punti successivi;
 - pubblicità effettuata con veicoli;
 - pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni: caratterizzata dall'uso di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile o effettuate su schermi o pareti riflettenti;
 - pubblicità varia effettuata :
 - a) con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze;

⁵⁰ DLgs. 15.11.1993 n.507 “ Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle provincie nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992 n.421 concernente il riordino della finanza territoriale”

⁵¹ L. 18.8.2000 n.267 “Testo unico sull'ordinamento degli enti locali”

⁵² D.Lgs. 15.12.1997 n.446 “istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni delle aliquote e delle detrazioni dall'irpef e istituzione di una nuova addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali”

- b) da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa la pubblicità effettuata su specchi d'acqua;
- c) con palloni frenati e simili;
- d) mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari;
- e) a mezzo apparecchi amplificatori e simili.

ARTICOLO 107

Definizione delle tipologie pubblicitarie

- 1) Si definisce "mezzo pubblicitario" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda, sia di prodotti, che di attività. I mezzi pubblicitari si classificano in:
 - a) cartelli
 - b) insegne d'esercizio
 - c) altri mezzi pubblicitari.
- 2) Con il termine "altri mezzi pubblicitari" si individua qualunque altro manufatto, quale a titolo esemplificativo:
 - preinsegna
 - striscione, locandina e stendardo
 - segno orizzontale reclamistico
 - impianto pubblicitario di servizio
 - impianto di pubblicità o propaganda.

ARTICOLO 108

Modalità di installazione

- 1) Nella messa in opera dei mezzi pubblicitari oltre alle indicazioni contenute nell'art. 23 del Codice della Strada⁵³ e nel capo I del D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495 e succ. mod. ed integrazioni⁵⁴, devono essere osservate anche le seguenti indicazioni :
 - tutti i mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici;
 - devono avere sagoma regolare, evitando di generare confusione con la segnaletica stradale;
 - le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi;
 - dovrà essere adottata particolare cautela nell'uso dei colori, specialmente il rosso e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità di intersezioni;
 - il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari non dovrà costituire sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo e dovrà evitare di limitarne la percettibilità;
 - la croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso;

⁵³ Art.23 Codice della strada "Pubblicità sulle strade e sui veicoli"

⁵⁴ DPR 16.12.1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada"

- è vietata l'apposizione di messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali;
- per i cartelli e per le insegne di esercizio, con esclusione di quelle poste in aderenza ai fabbricati, dovrà essere rispettato il rapporto dimensionale H/L o L/H = 7/10;
- nella disposizione delle insegne di esercizio sugli edifici esistenti dovranno essere rispettate le norme previste dal regolamento edilizio comunale.

ARTICOLO 109

Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità

- 1) Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali non può essere autorizzato il collocamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari se non con il previo consenso di cui all'art. 49 della D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42⁵⁵
- 2) Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, mura e porte della città, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese, e nelle loro immediate adiacenze, è vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità. Può essere autorizzata l'apposizione sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti di targhe ed altri mezzi di indicazione, di materiale e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti.
- 3) Nelle località di cui al primo comma e sul percorso d'immediato accesso agli edifici di cui al secondo comma del presente articolo può essere autorizzata l'installazione, con idonee modalità d'inserimento ambientale, dei segnali di localizzazione, turistici e d'informazione di cui agli art. 131, 134, 135 e 136 del regolamento emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 e succ. mod. ed integrazioni.
- 4) Lungo le strade, in vista di esse e sui veicoli si applicano i divieti previsti dall'art.23 del vigente Codice della Strada, secondo le norme del Regolamento di esecuzione ed attuazione emanato con D.P.R. 16.12.92 n. 495 e succ. mod. ed integrazioni.
- 5) All'interno del centro antico, non è autorizzata la installazione di cartelli, preinsegne, segni orizzontali reclamistici ed impianti di pubblicità o propaganda che, su parere dell'Ufficio Tecnico Comunale, risultino in contrasto con i valori ambientali e tradizionali che caratterizzano le zone predette e gli edifici nelle stesse compresi. Per l'applicazione della presente norma si fa riferimento alla delimitazione del centro storico prevista dal Piano Regolatore Generale, nonché dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari se adottato.
- 6) La pubblicità fonica fuori del centro abitato, così come definito e delimitato dal Codice della Strada è autorizzata nei modi e nei limiti di cui all'art. 59 del D.P.R. n.495/1992 e succ. mod. ed integrazioni. La pubblicità fonica entro il centro abitato è consentita dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00. Sia all'esterno che all'interno del centro abitato è comunque vietata

⁵⁵ D.Lgs. 22.1.2004 n.42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002 n.137"

nelle adiacenze degli edifici di interesse storico ed artistico adibiti ad attività culturali, delle sedi di uffici pubblici, ospedali, case di cura e di riposo, scuole, chiese e cimiteri.

ARTICOLO 110

Autorizzazioni per la pubblicità permanente

- 1) Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di cartelli, insegne d'esercizio ed altri mezzi pubblicitari sulle strade ed aree pubbliche comunali ed assimilate o da esse visibili nell'interno e fuori dei centri abitati, che è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art.53 del D.P.R.16 dicembre 1992, n.495 e succ. mod. ed integrazioni⁵⁶, è effettuato dal Comune al quale deve essere presentata la domanda con la documentazione prevista dal comma successivo. Resta inteso che il suddetto rilascio nei centri abitati è subordinato al preventivo nulla-osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale, in conformità al quarto comma dell'art.23 del D.Lgs.30 aprile 1992, n.285 e succ. mod. ed integrazioni.
- 2) Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione presenta la domanda presso l'ufficio tecnico, in originale e copia, allegando:
 - a) il nulla - osta tecnico dell'ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale;
 - b) una relazione tecnica attestante l'idoneità statica e conformità alle norme del Codice della Strada e conseguente assunzione di responsabilità da parte di un tecnico abilitato;
 - c) n. 3 copie degli elaborati grafici ove siano specificate, in scala adeguata, le caratteristiche del manufatto (forma, dimensioni, materiali, colori e distanza dalla strada);
 - d) una planimetria ubicativa in scala adeguata e relazione fotografica.Per l'installazione di più mezzi pubblicitari è sufficiente una unica relazione tecnica redatta da un tecnico abilitato.
- 3) L'Ufficio competente, al momento del ricevimento della domanda, per il tramite del responsabile del procedimento inizia l'istruttoria della relativa pratica, acquisendo i pareri dei servizi e degli organi interessati. L'autorizzazione ha validità per un periodo di tre anni ed è di volta in volta tacitamente rinnovabile per un uguale periodo, salvo i casi di decadenza, revoca e rinuncia dell'autorizzazione.
- 4) E' sempre necessario il formale provvedimento di autorizzazione del Comune per i mezzi pubblicitari da installare nell'ambito delle zone soggette alla disciplina di cui all'articolo 119 del presente regolamento.
- 5) Per quanto concerne gli obblighi del titolare dell'autorizzazione, si fa espresso rinvio agli artt. 54 e 55 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e succ. mod. ed integrazioni.

ARTICOLO 111

⁵⁶ D.Lgs. 30.4.92 n.285 "Nuovo codice della strada"

Autorizzazioni per la pubblicità temporanea

- 1) Per la pubblicità per periodi inferiori a tre mesi, il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione presenta domanda in carta legale al competente ufficio comunale. La domanda deve essere presentata almeno 15 giorni prima della data indicata come inizio per l'effettuazione della pubblicità e deve contenere le generalità complete del richiedente, l'indicazione della tipologia e del soggetto della pubblicità, l'indicazione degli spazi che si desidera occupare con i singoli mezzi pubblicitari.
- 2) L'assegnazione degli spazi viene effettuata secondo l'ordine cronologico di arrivo delle singole richieste. Ogni domanda può contenere più periodi di esposizione, gli stessi devono essere continuativi od intervallati da 15 giorni, non sono comunque accolte prenotazioni per periodi oltre i quattro mesi dalla data della richiesta.
- 3) L'autorizzazione si intende in ogni caso concessa ove non sia stato comunicato al richiedente, almeno cinque giorni precedenti a quello indicato come inizio della pubblicità, specifico e motivato provvedimento di diniego. Nell'ipotesi che la domanda risulti incompleta o nel caso che l'ufficio competente al rilascio del provvedimento ravvisi la necessità di integrazioni particolari, l'Ufficio medesimo inviterà il richiedente ad integrare gli elementi necessari entro un congruo termine. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è sospeso e comincerà a decorrere dalla data di ricezione di quanto richiesto. Nel caso che il richiedente non ottemperi all'integrazione entro il termine assegnato tale inerzia sarà intesa come rinuncia all'effettuazione. Per quanto concerne gli obblighi del titolare dell'autorizzazione, si fa espresso rinvio all'art. 54 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e successive modifiche e integrazioni. Il Comune non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni a persone o a cose derivanti dalla collocazione della pubblicità autorizzata, né per pretese di terzi nei confronti del soggetto autorizzato.

ARTICOLO 112

Decadenza e revoca della autorizzazione – Rinuncia

- 1) Sono cause di decadenza:
 - le reiterate violazioni, da parte del soggetto autorizzato, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - la violazione delle norme di legge e regolamentari in materia di installazione dei mezzi pubblicitari;
 - il mancato pagamento dell'imposta.
- 2) Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza l'imposta già corrisposta non verrà restituita.
- 3) L'autorizzazione per la installazione dei mezzi pubblicitari è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale.
- 4) Nel caso di revoca, l'Amministrazione, o il concessionario nel caso di gestione in concessione, restituirà l'imposta già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi.
- 5) Nei casi di decadenza o revoca dell'autorizzazione, il soggetto autorizzato è obbligato a procedere alla rimozione dei mezzi pubblicitari ai sensi di quanto espressamente disposto dall'art. 54 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e succ. mod. ed integrazioni.
- 6) Il soggetto autorizzato può rinunciare agli effetti della stessa autorizzazione con apposita domanda in carta libera. Se si tratta di pubblicità a carattere permanente la stessa va presentata all'Ufficio competente entro il 31 dicembre dell'anno in corso, con conseguente sua cancellazione a partire dal successivo anno solare. Nel caso di pubblicità temporanea la domanda va presentata entro 10 giorni dalla data di effettuazione. La rinuncia non dà comunque diritto al rimborso della relativa imposta.

ARTICOLO 113

Dichiarazione

- 1) Ottenuta l'autorizzazione prevista dagli artt. 110 e 111 del presente regolamento, il soggetto passivo dell'imposta, prima di iniziare la pubblicità, è tenuto a presentare all'Ufficio comunale o all'Ufficio del concessionario - se il servizio è in concessione - su apposito modulo la dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità, quantità ed ubicazione dei mezzi pubblicitari. La dichiarazione è esente da bollo.
- 2) La dichiarazione deve essere presentata anche nel caso di variazione della pubblicità che comporti modifica dell'imposizione. Quando dalla stessa risulti dovuta l'integrazione dell'imposta pagata per lo stesso periodo, è allegata l'attestazione del pagamento eseguito. Nel caso che sia dovuto un rimborso da parte del Comune, questo provvede, dopo le necessarie verifiche, entro 90 giorni, senza spese per l'utente.
- 3) La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, salvo che si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati, cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
- 4) Nei casi in cui sia omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria, quella effettuata con veicoli e con pannelli luminosi di cui agli artt 12, 13 e 14, commi 1, 2 e 3, D.Lgs. n. 507/1993 e succ. mod. ed integrazioni⁵⁷, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata. Per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

DISCIPLINA DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ARTICOLO 114

Generalità

- 1) Il Comune, a mezzo del servizio delle pubbliche affissioni, assicura l'affissione negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti costituiti da qualunque materiale idoneo, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica e, nella misura prevista dall'art. 119 del presente Regolamento, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività commerciali.
- 2) I manifesti aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di finalità economiche sono quelli pubblicati dal Comune e, di norma, quelli per i quali l'affissione è richiesta dai soggetti e per le finalità di cui all'art. 20, 20 bis e 21 del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507 e succ. mod. ed integrazioni.
- 3) La collocazione degli impianti destinati alle affissioni di cui al precedente comma deve essere particolarmente idonea per assicurare ai cittadini la conoscenza di tutte le informazioni relative all'attività del Comune, per realizzare la loro partecipazione consapevole all'amministrazione dell'ente e per provvedere tempestivamente all'esercizio dei loro diritti.

⁵⁷ D.lgs. 15.11.1993 n.507 "Revisione ed.armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle provincie nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art.4 della legge 23 ottobre 1992 n.421, concernente il riordino della finanza territoriale"

- 4) I manifesti che diffondono messaggi relativi all'esercizio di un'attività economica sono quelli che hanno per scopo di promuovere la domanda di beni o di servizi o che risultano finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
- 5) I manifesti di natura commerciale trovano collocazione negli spazi di cui all'art. 119, comma 3, lettera b) del presente Regolamento, nei limiti della capienza degli stessi.
- 6) Verificandosi perduranti eccedenze di manifesti da affiggere in una classe degli impianti e, contemporaneamente, disponibilità ricorrente di spazi non utilizzati nelle altre classi il Comune o il concessionario – nel caso di gestione del servizio in concessione - può disporre la temporanea deroga dai limiti stabiliti per ciascuna classe. Se nel prosieguo del tempo si confermano le eccedenze e disponibilità che hanno motivato la deroga, il Funzionario responsabile propone la definitiva modifica della ripartizione degli spazi.

ARTICOLO 115

Affissioni - Prenotazioni – Registro Cronologico

- 1) L'affissione s'intende prenotata secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento - all'ufficio comunale preposto o al concessionario in caso di concessione del servizio a terzi - della commissione, accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto.
- 2) Le commissioni sono iscritte nell'apposito registro, contenente tutte le notizie alle stesse relative, tenuto in ordine cronologico di prenotazione e costantemente aggiornato. Il Funzionario responsabile del servizio o il concessionario tiene direttamente il registro. Qualora esso sia affidato ad altro dipendente il Funzionario responsabile deve verificarlo almeno ogni trenta giorni, apponendovi il suo visto, la data e la firma.
- 3) Il registro cronologico è tenuto presso l'ufficio affissioni e deve essere esibito a chiunque ne faccia richiesta.

ARTICOLO 116

Criteri e modalità per l'espletamento del servizio

- 1) I manifesti devono essere fatti pervenire all'ufficio comunale, nell'orario di apertura, a cura del committente, almeno due giorni prima della data dalla quale l'affissione deve avere inizio; oltre alle copie da affiggere dovrà essere inviata all'ufficio una copia in più, da conservare per documentazione di servizio.
- 2) Le affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza relativo al ricevimento della commissione, risultante dal registro cronologico di cui all'art.115 del presente regolamento.
- 3) La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui essa è stata effettuata al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'ufficio comunale mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
- 4) Su ogni manifesto affisso viene impresso il timbro dell'ufficio comunale, con la data della scadenza prestabilita.
- 5) Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato da avverse condizioni atmosferiche è considerato causa di forza maggiore. In ogni caso quando il ritardo è superiore a dieci giorni dalla data che era stata richiesta l'ufficio comunale provvede a darne tempestiva comunicazione, per iscritto, al committente.
- 6) La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente, per iscritto, entro dieci giorni dalla richiesta di affissione, con l'indicazione del periodo nel quale si ritiene che l'affissione possa essere effettuata.

- 7) Nei casi di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o, nel caso di gestione in concessione, il concessionario, provvede a rimborsare integralmente la somma versata entro novanta giorni dal ricevimento dell'avviso di annullamento. I manifesti restano a disposizione del committente presso l'ufficio per 30 giorni e, per disposizione di questo, possono essere allo stesso restituiti od inviati ad altra destinazione dallo stesso indicata, con il recupero delle sole spese postali, il cui importo viene detratto dal rimborso di diritto.
- 8) Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso, la metà del diritto dovuto.
- 9) Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne immediata comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
- 10) I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione formale e l'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto, se non sono ritirati dal committente entro 30 giorni da quando sono pervenuti, saranno inviati al macero senz'altro preavviso.
- 11) Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore 20 alle ore 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di €25,82 per commissione.
- 12) Nell'ufficio comunale devono essere costantemente esposti, per la pubblica consultazione di chiunque ne faccia richiesta:
- a) le tariffe del servizio;
 - b) l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono;
 - c) il registro cronologico delle commissioni.
- 13) Le disposizioni previste dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e succ. mod. ed integrazioni e dal presente regolamento per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibile e non previsto in questo capo, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

TITOLO II

IL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

ARTICOLO 117

Criteria generali

- 1) La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio del comune di Ruffano in conformità al Piano generale degli impianti pubblicitari, se adottato, ed in attuazione delle modalità e dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e succ. mod. ed integrazioni e dalle disposizioni legislative vigenti in materia.
- 2) Il Piano degli impianti pubblicitari, che va approvato con apposita deliberazione da adottarsi da parte del Consiglio Comunale, è articolato in tre parti. La prima parte fornisce gli elementi per la lettura del Piano e le indicazioni di carattere generale. La seconda parte individua le zone del territorio comunale all'interno delle quali sono collocabili i mezzi di pubblicità esterna, nonché quelle all'interno delle quali non è consentito o sono comunque limitate le installazioni di mezzi di pubblicità esterna. La terza parte individua gli impianti esistenti da confermare nella loro posizione e nel tipo di supporto, gli impianti esistenti da rimuovere, nonché la collocazione dei nuovi impianti previsti dal Piano. Il Piano è costituito, altresì, dai seguenti elaborati : norme tecniche di attuazione, disegni indicanti la localizzazione degli impianti per le pubbliche affissioni e le zone per l'installazione degli impianti pubblicitari.
- 3) Il Piano Generale degli Impianti può essere adeguato o modificato ogni qualvolta si renda necessario a seguito di variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che venga illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.
- 4) Fino a quando il Piano generale degli Impianti pubblicitari non sarà adottato, si farà esclusivo riferimento, per quanto non previsto nel presente regolamento, alle disposizioni del D.Lgs. n.507 del 15.11.1993.

ARTICOLO 118

La pubblicità esterna

- 1) Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, nella parte II, definisce specificatamente le singole tipologie pubblicitarie, individuandone altresì i criteri da seguire per la loro installazione prevedendo, altresì, per la loro esatta collocazione la suddivisione del territorio in zone, determinando all'interno di ciascuna le tipologie dei mezzi pubblicitari ammesse e non ammesse.

ARTICOLO 119

Gli impianti per le pubbliche affissioni

- 1) La terza parte del Piano Generale degli Impianti definisce gli impianti da adibire al servizio pubbliche affissioni, al fine di garantire l'affissione di manifesti di qualunque materiale costituiti contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica e quelle da destinare a messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

- 2) La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni è stabilita in conformità a quanto dispone il terzo comma dell'art. 18 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e succ. mod. ed integrazioni, proporzionata al numero di abitanti e, comunque, non inferiore a mq.18 per ogni mille abitanti.
- 3) La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.Lgs. n. 507/93 e succ. mod. ed integrazioni, è ripartita come appresso indicato:
 - a) 20% della quota complessiva è destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica, effettuate dal servizio comunale;
 - b) 80% è destinata alle affissioni di natura commerciale, effettuate dal servizio comunale;
- 4) Gli impianti per le pubbliche affissioni devono rispondere alle caratteristiche stabilite dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495 e succ. modificazioni ed integrazioni⁵⁸, nonché dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, che, oltre a fornirne la loro puntuale definizione, prevede specificatamente criteri generali e determinate condizioni per la messa in opera dei relativi supporti.
- 5) La ripartizione degli spazi di cui al terzo comma può essere rideterminata ogni anno con apposito provvedimento deliberativo qualora si verificano effettive nuove necessità accertate e motivate a seguito di variazioni della consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che renda necessario il riequilibrio delle superfici precedentemente assegnate.
- 6) Il Comune ha, altresì, facoltà di provvedere allo spostamento dell'ubicazione di impianti per le pubbliche affissioni in qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione di opere od altri motivi.

**TITOLO III
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
SULLA PUBBLICITA'
E DEL DIRITTO
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

**ARTICOLO 120
Applicazione dell'imposta e diritto**

- 1) In conformità alle disposizioni del Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e succ. mod. ed integrazioni e del presente regolamento, la pubblicità esterna è soggetta ad un'imposta e le pubbliche affissioni ad un diritto, dovuti al Comune nel cui territorio sono effettuate.

⁵⁸ D.P.R. n.495/92 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada”

ARTICOLO 121

- 1) Il Comune di Ruffano è classificato, in conformità all'art. 2 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e succ. mod. ed integrazioni, nella classe V Nell'ipotesi in cui si verificano variazioni della consistenza della popolazione che comportino la modifica della classe di appartenenza del Comune, con specifico provvedimento deliberativo ne viene preso atto e disposto l'adeguamento delle tariffe per l'anno successivo.

ARTICOLO 122 La deliberazione delle tariffe

- 1) Ai sensi dell'art.3 D.Lgs. 15.11.1993 n.507, e salvo diversa disposizione legislativa nazionale, le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 Marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1°Gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione si intendono prorogate di anno in anno.
- 2) Copia autentica della deliberazione di approvazione delle tariffe deve essere trasmessa al Ministero delle Finanze Direzione centrale per la fiscalità locale, entro trenta giorni dall'adozione.

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - DISCIPLINA

ARTICOLO 123 Presupposto oggettivo dell'imposta

- 1)E' soggetta all'imposta comunale sulla pubblicità la diffusione di ogni messaggio pubblicitario, effettuata con qualsiasi forma di comunicazione visiva od acustica - diversa da quelli assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni - in luoghi pubblici ed aperti al pubblico o che sia percepibile da tali luoghi.
- 2) Si considerano luoghi aperti al pubblico quelli a cui si può accedere senza necessità di particolare autorizzazione.
- 3)Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:
 - a) i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
 - b) i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

ARTICOLO 124 Soggetto passivo

- 1) Il soggetto passivo tenuto al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, in via principale, è colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario è diffuso.

- 2) E' obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta colui che produce o vende i beni o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
- 3) Il titolare del mezzo pubblicitario di cui al precedente comma 1° del presente articolo è pertanto tenuto all'obbligo della dichiarazione iniziale della pubblicità, delle variazioni della stessa ed al connesso pagamento dell'imposta. Allo stesso è notificato l'eventuale avviso di accertamento e di rettifica e nei suoi confronti sono effettuate le azioni per la riscossione coattiva dell'imposta, accessori e spese.
- 4) Nel caso in cui non sia possibile individuare il titolare del mezzo pubblicitario, installato senza autorizzazione, ovvero il procedimento di riscossione nei suoi confronti abbia esito negativo, l'ufficio comunale o il concessionario del servizio, se trattasi di gestione in concessione, notifica anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, avviso motivato di accertamento, di rettifica od invito al pagamento al soggetto indicato al secondo comma del presente articolo, sperando nei suoi confronti le azioni per il recupero del credito d'imposta, accessori e spese.

ARTICOLO 125

Modalità di applicazione dell'imposta

- 1) L'imposta sulla pubblicità è determinata in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi nello stesso contenuti.
- 2) L'imposta per i mezzi polifacciali è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
- 3) L'imposta per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche è calcolata in base alla superficie complessiva determinata in base allo sviluppo del minimo solido geometrico nel quale può essere ricompreso il mezzo.
- 4) Le superfici inferiori ad un metro quadrato sono arrotondate, per eccesso, al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
- 5) L'imposta non si applica per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
- 6) Agli effetti del calcolo della superficie imponibile i festoni di bandierine, i mezzi di identico contenuto pubblicitario e quelli riferibili al medesimo soggetto passivo, purchè collocati in connessione fra loro, senza soluzione di continuità e funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio o ad accrescere l'efficacia, sono considerati come unico mezzo pubblicitario.
- 7) La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza all'esterno od all'interno di locali pubblici od aperti al pubblico, è autorizzata dall'ufficio comunale, previa dichiarazione e pagamento dell'imposta, mediante apposizione di timbro con la data di scadenza dell'esposizione.
- 8) L'imposta sulla pubblicità relativa alle affissioni dirette sugli impianti alle stesse destinati è calcolata sulla superficie complessiva di ciascun impianto nella misura e con le modalità previste dai commi 1 e 2 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 507/93.
- 9) Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo sono sempre applicate alla tariffa base e sono cumulabili. Le riduzioni d'imposta non sono cumulabili.
- 10) L'imposta per le fattispecie pubblicitarie previste dagli artt. 12, commi 1 e 3, artt. 13, 14 commi 1 e 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 è dovuta per anno solare di riferimento a cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo d'imposta è quello specificato nelle disposizioni alle stesse relative.

ARTICOLO 126

Pagamento dell'imposta

- 1) Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità deve essere effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune o direttamente presso le tesorerie comunali se istituite, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario stesso, anche mediante c/c postale. L'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta sulla pubblicità è allegata alla prescritta dichiarazione. Negli anni successivi a quello della dichiarazione, l'attestazione e la ricevuta sono conservate dal soggetto d'imposta per essere esibite per eventuali controlli. Per il pagamento è utilizzato modello conforme a quello autorizzato con decreto ministeriale.
- 2) L'imposta per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare deve essere corrisposta in unica soluzione prima dell'effettuazione, al momento della dichiarazione.
- 3) L'imposta per la pubblicità annuale deve essere corrisposta in unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno. Qualora l'importo annuale sia superiore a €1000,00 il pagamento può essere effettuato in rate trimestrali anticipate, entro il 31 gennaio, 30 aprile, 30 luglio e 31 ottobre.
- 4) La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni dell'art.49 del presente regolamento
- 5) Entro il termine di due anni decorrente dal giorno nel quale è stato effettuato il pagamento dell'imposta sulla pubblicità, oppure da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante istanza in carta libera indirizzata al Comune, Ufficio Pubblicità ed Affissioni. Il Comune provvede al rimborso nel termine di 90 giorni dalla richiesta.

ARTICOLO 127 Rettifica ed accertamento d'ufficio

- 1) Il Comune, entro due anni dalla data in cui è stata - o avrebbe dovuto essere - presentata la dichiarazione, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio mediante apposito avviso motivato e notificato al contribuente anche a mezzo di raccomandata postale con A.R.
- 2) Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'ammontare dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle sanzioni dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni per il pagamento.
- 3) Nell'avviso devono essere, inoltre, precisate:
 - l'ufficio comunale emittente, il suo indirizzo, ovvero, nel caso di gestione in concessione, l'Ufficio del Concessionario;
 - il termine entro il quale può essere proposto ricorso, l'autorità competente a riceverlo e le modalità da osservare ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.
- 4) Gli avvisi di accertamento e rettifica sono sottoscritti dal funzionario comunale responsabile della gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione del servizio in concessione, da un rappresentante del concessionario.

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - TARIFFE

ARTICOLO 128 Tariffe

- 1) Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono deliberate dalla Giunta Comunale entro i termini previsti dal precedente art. 122 del presente regolamento.

ARTICOLO 129 Pubblicità ordinaria

- 1) L'imposta per la pubblicità ordinaria, effettuata con i mezzi di cui all' art. 12, del D.Lgs. n. 507/93 e succ. mod. ed integrazioni, si applica secondo la tariffa stabilita, per la classe del Comune, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinato con le modalità di cui al precedente art. 126 del presente regolamento.
- 2) Per la pubblicità che ha durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annua. Per la pubblicità che ha durata superiore a tre mesi si applica la tariffa annua.
- 3) Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili sulle apposite strutture riservate all'esposizione diretta di tali mezzi, si applica l'imposta ordinaria in base alla superficie di ciascun impianto determinata in conformità all'art. 126 del presente regolamento.
- 4) Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che ha la superficie:
 - a) superiore a mq. 5,5 e fino a mq. 8,5, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento.
 - b) superiore a mq. 8,5, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 100 per cento.
- 5) Qualora la pubblicità di cui al presente articolo sia effettuata in forma luminosa od illuminata, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 100 per cento.
- 6) Le maggiorazioni d'imposta si applicano con le modalità previste dall'art. 126 del presente regolamento.

ARTICOLO 130 Pubblicità ordinaria con veicoli

- 1) L'imposta per la pubblicità ordinaria effettuata per conto proprio o altrui all'interno o all'esterno di veicoli in genere è dovuta in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo.
- 2) Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli sono dovute le maggiorazioni stabilite dal quarto comma dell'art.12 del D.Lgs. n. 507/93 e succ. mod. ed integrazioni, quando le dimensioni della stessa sono comprese nelle superfici da tale norma previste.
- 3) Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio.
- 4) Per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a carico di ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa.
- 5) Per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

ARTICOLO 131

Pubblicità con veicoli dell'impresa

- 1) L'imposta per la pubblicità effettuata per proprio conto con veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per conto della stessa è dovuta, per anno solare:
 - al Comune ove ha sede l'impresa o qualsiasi sua dipendenza;
 - ovvero al Comune dove sono domiciliati i suoi agenti mandatari che alla data del 1° gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione hanno in dotazione i veicoli suddetti;
 - secondo la tariffa determinata in conformità all'art. 13, comma terzo, del D.Lgs. n. 507/1993 e succ. mod. ed integrazioni.
- 2) Per i veicoli di cui al precedente comma circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata la pubblicità, la tariffa dell'imposta è raddoppiata.
- 3) Non è dovuta l'imposta per l'indicazione sui veicoli di cui ai precedenti commi del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purchè tali indicazioni siano apposte per non più di due volte e ciascuna iscrizione non superi la superficie di mezzo metro quadrato.
- 4) L'imposta non è dovuta, altresì, per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.
- 5) L'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta deve essere conservata in dotazione al veicolo ed esibita a richiesta degli agenti autorizzati.

ARTICOLO 132

Pubblicità con pannelli luminosi

- 1) L'imposta per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli luminosi oltre analoghe strutture è dovuta indipendentemente dal numero dei messaggi, secondo la tariffa stabilita dal primo comma dell'art. 14 del D.Lgs. n. 507/93 e succ. mod. ed integrazioni, per la classe di appartenenza del Comune, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinata con le modalità di cui all'art. 125 del presente Regolamento.
- 2) Per la pubblicità che ha durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annua. Per la pubblicità che ha durata superiore a tre mesi si applica la tariffa annua.
- 3) L'imposta per la pubblicità di cui ai precedenti commi, effettuata per conto proprio dall'impresa, si applica in misura pari alla metà delle tariffe sopra previste.

ARTICOLO 133

Pubblicità con proiezioni

- 1) Per la pubblicità realizzata con proiezioni luminose o cinematografiche e diapositive, effettuata in luoghi pubblici od aperti al pubblico, si applica l'imposta secondo la tariffa stabilita, per la classe del Comune, dal quarto comma dell'art.

14 del D.Lgs. n. 507/1993 e succ. mod. ed integrazioni, per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.

- 2) Quando la pubblicità suddetta ha durata superiore a 30 giorni si applica, dopo tale periodo, una tariffa giornaliera pari alla metà di quella di cui al precedente comma.

ARTICOLO 134 Pubblicità varia

1) La tariffa dell'imposta per la pubblicità effettuata:

- con striscioni od altri mezzi simili che attraversano strade o piazze è dovuta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, nella misura stabilita, per la classe del Comune, dal primo comma, dell'art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 507/93 e succ. mod. ed integrazioni. La superficie soggetta ad imposta è determinata con le modalità di cui all'art.125 del presente regolamento. Non si applicano maggiorazioni riferite alla dimensione del mezzo pubblicitario;
- da aeromobili sul territorio comunale o su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio predetto si applica per ogni giorno o frazione, per ciascuna aeromobile, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, nella misura stabilita per la classe del Comune dall'art. 15, secondo comma, del succitato decreto n.507/93;
- con palloni frenati e simili si applica per ogni giorno o frazione e per ciascun mezzo, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, in misura pari alla metà di quella stabilita per la classe del Comune dall'art. 15, secondo comma, del decreto n.507/93;
- in forma ambulante con le limitazioni stabilite, mediante distribuzione, a mezzo di persone o veicoli, di manifestini od altro materiale pubblicitario oppure mediante persone circolanti con cartelli ed altri mezzi pubblicitari è dovuta, per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla dimensione dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, nella misura stabilita, per la classe del Comune, dal quarto comma dell'art. 15 del decreto n.507/93, nonché, sempre per ogni giorno, €50,00 quale contributo per i lavori supplementari di pulizia delle strade cittadine. Detto contributo non è dovuto per la pubblicità relativa alle manifestazioni di cui al comma 1) dell'art.135 del presente regolamento.
- a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuta per ciascun punto fisso di pubblicità e per ciascun giorno o frazione della misura stabilita, per la classe del Comune, dal comma 5° dell'art. 15 del D.Lgs. n. 507/93.

ARTICOLO 135 Riduzioni all'Imposta sulla pubblicità

- 1) La tariffa dell'imposta sulla pubblicità è ridotta alla metà, secondo quanto disposto dall'art.16 del D.Lgs. n. 507/93 e succ. mod. ed integrazioni, per le fattispecie qui di seguito elencate :
- a) pubblicità effettuata da Comitati, Associazioni, Fondazioni e da ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione di enti pubblici territoriali;

- c) pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
- 2) I requisiti soggettivi previsti dalla lettera a) del primo comma sono autocertificati dal soggetto passivo nella dichiarazione di cui all'art.113 del presente regolamento e sottoscritta dallo stesso interessato. Il Funzionario responsabile può invitare, qualora occorra, il soggetto passivo a presentare all'Ufficio comunale, che ne acquisisce copia, la documentazione ritenuta necessaria per comprovare i requisiti autocertificati, fissando un congruo termine per adempiere. L'autocertificazione e la documentazione sono acquisite per la prima dichiarazione e non devono essere ripetute dallo stesso soggetto in occasione di successive esposizioni di mezzi pubblicitari.
- 3) I requisiti oggettivi di cui alle lettere b) e c) del comma 1° devono essere verificati direttamente dall'ufficio comunale attraverso l'esame dei mezzi pubblicitari o dei loro fac-simili. Quando ciò non sia possibile o sussistono incertezze in merito alle finalità del messaggio pubblicitario il soggetto passivo autocertifica, nella dichiarazione e con le modalità di cui al precedente comma, la corrispondenza delle finalità delle manifestazioni, festeggiamenti e spettacoli a quelle previste dalle norme sopracitate, che danno diritto alla riduzione dell'imposta.

ARTICOLO 136

Esenzioni dall'Imposta sulla pubblicità

1) Sono esenti dall'imposta sulla pubblicità:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni od alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività esercitata nei locali stessi nonchè i mezzi pubblicitari - ad eccezione delle insegne - esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali suddetti purchè siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina od ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali o, ove queste manchino, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonchè quelli riguardanti la localizzazione ed utilizzazione dei servizi di pubblica utilità e gli avvisi riguardanti la locazione e la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di mq;
- c) la pubblicità all'interno, sulle facciate esterne o sulla recinzione dei locali di pubblico spettacolo, quando si riferisce alle rappresentazioni in programma nei locali predetti;
- d) la pubblicità, in qualunque modo realizzata dalle società sportive dilettantistiche e soggetti assimilati, rivolta all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche, con capienza inferiore ai tremila posti;
- e) la pubblicità -escluse le insegne- relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o all'interno, nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere, relativa esclusivamente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto titolare del servizio, nonchè le tabelle esposte all'esterno delle predette stazioni o lungo l'itinerario di viaggio, limitatamente alla parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- g) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, esclusa quella effettuata sui battelli, barche e simili soggetta all'imposta ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 507/1993 e succ. mod. ed integrazioni;
- h) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

- i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non persegue scopo di lucro,
 - j) le insegne, la targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, di dimensioni non superiori a mezzo metro quadrato di superficie, salvo che le stesse non siano espressamente stabilite dalle disposizioni predette;
- 2) Sono altresì esenti le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Tuttavia per le insegne di esercizio di superficie complessiva superiore a 5 metri quadrati, l'imposta è dovuta per l'intera superficie. Nel caso di pluralità di insegne l'esenzione è riconosciuta nei limiti di superficie di cui sopra.
- 3) Ai fini dell'esenzione dall'imposta di cui al precedente comma l'attività esercitata è quella risultante dalle autorizzazioni comunali, di pubblica sicurezza, di altre autorità od accertata dal registro delle imprese registrate presso la Camera di Commercio.
- 4) L'esenzione dall'imposta prevista dalla lettera g) del comma 1 compete agli enti pubblici territoriali per la pubblicità effettuata nell'ambito della loro circoscrizione.
- 5) I soggetti di cui alla lettera h) del primo comma devono presentare in visione all'ufficio comunale pubblicità idonea documentazione od autocertificazione relativa al possesso dei requisiti richiesti per beneficiare dell'esenzione. La mancata presentazione dei documenti suddetti nei termini stabiliti, comporta l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità.

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI TARIFFE

ARTICOLO 137 Tariffe Applicazioni e misura

- 1) Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto al Comune che provvede alla loro effettuazione, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale esso viene effettuato.
- 2) Il diritto è comprensivo dell'imposta sulla pubblicità relativa ai manifesti ed agli altri mezzi affissi e per i quali il diritto viene corrisposto.
- 3) Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto, per ciascun foglio di dimensioni fino a cm. 70x100, nella misura stabilita per la classe del Comune dal secondo comma dell'art. 19 del D.L.gs. n. 507/1993 e succ. mod. ed integrazioni, distintamente per i primi 10 giorni e per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione.
- 4) Per le commissioni inferiori a 50 fogli il diritto di cui al precedente comma è maggiorato del 50 per cento.
- 5) Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%, per quelli costituiti da più di 12 fogli è maggiorato del 100%.
- 6) Le maggiorazioni del diritto, a qualunque titolo previsto, sono cumulabili tra loro e si applicano sulla tariffa base.
- 7) Le eventuali aggiunte ai manifesti già affissi sono soggette al pagamento del diritto corrispondente alla tariffa prevista per i primi 10 giorni.
- 8) Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione avvenga in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100 per cento.
- 9) Per quanto concerne il pagamento del diritto relativo alle pubbliche affissioni, esso deve essere effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune e, nel caso di affidamento in concessione, al suo concessionario anche mediante c/c postale.
- 10) Per quanto riguarda il pagamento del diritto relativo alle affissioni, dei manifesti mortuari di annuncio e partecipazione, esso viene effettuato può e direttamente all'Ufficio Economato Comunale o al concessionario del servizio, se trattasi di gestione in concessione.

ARTICOLO 138 Riduzioni della tariffa

- 1) La tariffa del diritto per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione dall'art. 21 del D.Lgs. n. 507/93 e succ. mod. ed integrazioni;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio e la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi ai festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.
- 2) I requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalle lettere b), c) e d) sono accertati e verificati con le modalità di cui al secondo e terzo comma dell'art. 132 del presente Regolamento.

- 3) Le riduzioni non sono cumulabili. Non si applicano alla misura minima del diritto stabilito per ogni commissione da effettuarsi d'urgenza .

ARTICOLO 139 Esenzioni

1) Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività e funzioni istituzionali del Comune, da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relative alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti dell'autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali ed amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
- h) Le affissioni effettuate dai privati ai sensi dell'art.20 bis del D.Lgs. n.507/93 secondo le modalità e negli spazi individuati dalla delibera di giunta municipale n.49 del 5 maggio 2005.

2) Per i manifesti di cui alla lettera a) si fa riferimento alle attività e funzioni che il Comune esercita secondo le leggi statali e regionali, le norme statutarie, le disposizioni regolamentari e quelle che hanno per finalità la cura degli interessi e la promozione dello sviluppo della comunità.

3) Per i manifesti di cui alla lettera f) il soggetto che richiede l'affissione gratuita è tenuto a precisare, in tale richiesta, la disposizione di legge per effetto della quale l'affissione sia obbligatoria.

4) Per l'affissione gratuita dei manifesti di cui alla lettera g) il soggetto richiedente deve allegare alla richiesta copia dei documenti dai quali risulta che i corsi sono gratuiti e regolarmente autorizzati dall'autorità competente.

TITOLO IV

SANZIONI - CONTENZIOSO - DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 140

Sanzioni per le violazioni tributarie

- 1) Per l'omessa ed infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 110 del presente regolamento nonché per le violazioni di carattere formale non rilevanti ai fini della determinazione del tributo si applicano, nei confronti del soggetto passivo, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, le sanzioni amministrative e quella pecuniaria espressamente previste dall'art. 23 del D.Lgs. n. 507/93 come modificato dall'art. 12 del D.Lgs. n. 473/97 e succ. mod. ed integrazioni, oltre alla sanzione prevista dal 2° comma del presente articolo.
- 2) Per i casi di omesso o tardivo versamento dell'imposta, delle singole rate della tassa e del diritto, si applica la sanzione amministrativa nella misura del 30% di ogni importo non versato ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 471/97 e succ. modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 141

Interessi

- 1) Sulle somme dovute e non corrisposte nei termini ordinari prescritti per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni si applicano interessi moratori nella misura prevista dalla vigente normativa in materia .

ARTICOLO 142

Sanzioni amministrative

- 1) Il Comune è tenuto a vigilare, a mezzo del Corpo di Polizia Municipale, dell'Ufficio Tecnico ed Ufficio tributi, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni dirette alla stessa assimilate, richiamate o stabilite dal presente regolamento. In caso di violazione di dette disposizioni si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981 n. 689⁵⁹ o, per le violazioni norme tributarie, quelle sulla disciplina generale delle relative sanzioni amministrative.
- 2) Deve, altresì, essere effettuata, a mezzo del Corpo di Polizia Municipale, la vigilanza sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari oltreché sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione degli stessi.
- 3) Per quanto concerne, infine, le sanzioni da applicare in caso di violazione delle norme regolamentari nonché le modalità procedurali in ordine alla rimozione dei mezzi pubblicitari esposti abusivamente o, comunque, difformemente dalle autorizzazioni rilasciate, si fa espresso rinvio all'art. 24 del D.Lgs.n. 507/93 e succ. mod. ed integrazioni nonché all'art. 56 del DPR.16 dicembre 1992 n. 495 e succ. mod. ed integrazioni.

⁵⁹ L. n.689/81 "Modifiche al sistema penale"

ARTICOLO 143 Giurisdizione tributaria

- 1) La giurisdizione tributaria per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni è esercitata dalla Commissione Tributaria Provinciale e dalla Commissione Tributaria Regionale, secondo quanto disposto dai DD.LLgs. 31 dicembre.1992, n. 545⁶⁰ e n. 546⁶¹ e succ. mod. ed integrazioni ai quali si fa espresso rinvio.

ARTICOLO 144 Gestione del servizio in concessione

- 1) Se alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, risulti già affidato in concessione, continua ad essere gestito in tale forma fino alla scadenza del contratto di concessione.

ARTICOLO 145 Norma di rinvio

- 1) Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Capo VI del regolamento si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 507/93 e succ. mod. ed integrazioni, nonché le altre norme di legge, statutarie e regolamentari applicabili in materia.

CAPO VII TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO

Titolo I - Concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

Art.146 - Disposizioni generali

Art.147 - Occupazione di spazi ed aree pubbliche

Art.148 - Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche

Art.149 - Procedimento per il rilascio delle concessioni

Art.150 - Rilascio dell'atto di concessione e autorizzazione per la occupazione di spazi ed aree pubbliche

⁶⁰D.Lgs. N.545/92 "Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art.30 della Legge 30 dicembre 1991 n.413".

⁶¹ D.Lgs. n.546/92 " Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art.30 della Legge 30 dicembre 1991 n.413".

Art.151 - Obblighi del concessionario
Art.152 - Occupazioni d'urgenza
Art.153 - Occupazioni con tende, insegne e arredi simili
Art.154 - Occupazione con ponteggi
Art.155 - Esposizione di merce
Art.156 - Mestieri girovaghi e mestieri artistici
Art.157 - Esecuzione di lavori e di opere
Art.158 - Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico
Art.159 - Autorizzazione ai lavori
Art.160 - Divieto temporaneo di occupazione
Art.161 - Decadenza dalla concessione o autorizzazione
Art.162 - Revoca della concessione o autorizzazione
Art.163 - Rinnovo delle concessioni
Art.164 - Occupazioni abusive - Rimozione dei materiali

Titolo II - Tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche

Art.165 - Disposizioni generali
Art.166 - Esclusioni
Art.167 - Classificazione del comune per la determinazione delle tariffe
Art.168 - Criteri per la determinazione della tassa e sua graduazione
Art.169 - Criteri per la misurazione dell'area occupata
Art.170 - Tariffe
Art.171 - Maggiorazioni e riduzioni
Art.172 - Esenzioni
Art.173 - Denuncia e versamento della tassa
Art.174 - Mercato settimanale
Art.175 - Accertamenti, rimborsi, riscossione della tassa
Art.176 - Sanzioni
Art.177 - Gestione in concessione
Art.178 - Norma di rinvio
Art.179 entrata in vigore del regolamento generale delle entrate.

TITOLO I
CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE

ARTICOLO 146
Disposizioni generali

- 1) Il presente Capo VII del Regolamento disciplina i criteri di applicazione della tassa per le occupazioni di qualsiasi natura del suolo, del soprassuolo, del sottosuolo, del sottosuolo pubblico secondo le prescrizioni del D.Lgs. 15 novembre 1993 n.507 e successive modificazioni ed integrazioni⁶².

⁶² D.lgs. 15.11.1993 n.507 “ Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e

- 2) Con le espressioni “suolo pubblico” e “spazio pubblico” si intendono gli spazi e le aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune di Ruffano, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.

ARTICOLO 147

Occupazioni di spazi ed aree pubbliche

- 1) Tutte le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sottostanti o sovrastanti il suolo sono soggette al rilascio di apposito atto di concessione o autorizzazione ed al contestuale assolvimento della tassa.
- 2) Le occupazioni si distinguono, in relazione alla durata in permanenti e temporanee. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti; sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, siano esse considerate ad ore, a giornata o durata superiore.
- 3) Sono considerate temporanee, ai fini della applicazione della tassa le occupazioni destinate dal comune di Ruffano all'esercizio del commercio su aree pubbliche realizzate dallo stesso soggetto soltanto in alcuni giorni della settimana, ancorchè concesse con atto avente durata annuale o superiore.
- 4) Ai soli fini dell'applicazione della tassa, sono considerate occupazioni temporanee, però da tassare con tariffa ordinaria maggiorata del 20 %, quelle che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno.
- 5) Le occupazioni effettuate senza la prescritta concessione o autorizzazione, o di fatto, o scadute e non rinnovate o revocate oppure in contrasto con le disposizioni in base alle quali furono rilasciate, sono abusive. In tal caso oltre alla tassa e alle sanzioni tributarie, trovano applicazione anche le relative sanzioni amministrative.

ARTICOLO 148

Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche

- 1) Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualsiasi scopo e durata, occupare gli spazi e le aree di cui all'art.146 del presente regolamento, deve farne richiesta debitamente sottoscritta, alla Amministrazione comunale. La domanda deve contenere:
 - a) le generalità, il domicilio e il codice fiscale del richiedente e se persona giuridica anche i dati di cui innanzi riferiti al rappresentante con la indicazione della ragione sociale e della sede;
 - b) il motivo e l'oggetto dell'occupazione;
 - c) la durata dell'occupazione, la sua dimensione e l'ubicazione esatta;

delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art.4 della legge 23 ottobre 1992, n.421, concernente il riordino della finanza territoriale”

- d) la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici;
 - e) la sottoscrizione dell'impegno a versare un deposito cauzionale, se richiesto ai sensi del successivo art.151 del presente regolamento;
 - f) Quando occorra, o quando ne sia fatta richiesta dal Comune, alla domanda dovrà essere allegato il disegno ed eventualmente la fotografia dell'oggetto con il quale si intende occupare lo spazio e l'area richiesta.
- 2) L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.
 - 3) Qualora per la concessione della stessa area siano state presentate più domande la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza. Nel caso particolare dell'occupazione richiesta da pubblici esercizi, la priorità spetta, invece, a coloro che hanno ottenuto la concessione l'anno precedente.

ARTICOLO 149

Procedimento per il rilascio delle concessioni

- 1) Le domande vanno presentate all'Ufficio Protocollo, il quale, senza indugio, le trasmette, oltre all'Ufficio Tributi, all'ufficio Tecnico, all'Ufficio di Polizia Municipale ed all'Ufficio Attività Produttive competenti per i relativi pareri. I pareri degli uffici competenti devono pervenire all'ufficio Tributi entro e non oltre 20 giorni dalla data di protocollo della domanda .
- 2) L'Ufficio Tributi, entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della domanda, previa acquisizione dei relativi pareri, provvede al rilascio della concessione. In caso di diniego questo viene comunicato al richiedente nei termini previsti dal procedimento.

ARTICOLO 150

Rilascio dell'atto di concessione e autorizzazione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

- 1) Nel caso che la richiesta di occupazione sia accolta, nell'atto di concessione o autorizzazione saranno indicate le generalità e il domicilio del concessionario, la durata della concessione, la ubicazione e la superficie dell'area concessa ed eventuali condizioni alle quali la concessione stessa è subordinata. Le concessioni o autorizzazioni sono comunque subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento.
- 2) Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998 n.114⁶³ sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione dello stesso.
- 3) Le concessioni valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione.

⁶³ D:Lgs. 31.3.1998 n.114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art.4 , comma 4, della legge 15 marzo 1997 n.59"

In tutti i casi, esse vengono accordate:

- a) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
- b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalla occupazione;
- c) con la facoltà della Amministrazione comunale di imporre nuove condizioni;
- d) a termine, per la durata convenuta.

ARTICOLO 151 Obblighi del concessionario

- 1) Le concessioni per le occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
- 2) Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione di occupazione di suolo pubblico.
- 3) L'occupazione deve avvenire con la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dall'Amministrazione comunale. E' vietato al concessionario di alterare in alcun modo il suolo occupato, di smuovere la pavimentazione o il terreno, a meno che essi non ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del Comune ad ottenere la rimessa in pristino.
- 4) A garanzia dell'adempimento il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione.
- 5) Tutte le occupazioni devono effettuarsi in modo da non creare intralcio e pericolo al transito dei passanti. I concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata.

ARTICOLO 152 Occupazioni d'urgenza

- 1) Per far fronte a situazioni di emergenza o di grave pericolo per persone e cose l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di avere conseguito il formale provvedimento concessorio, che verrà quindi rilasciato a sanatoria. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione alla Polizia Municipale via telefax o telegramma.

ARTICOLO 153 Occupazioni con tende, insegne e arredi similari

- 1) Per collocare tende, insegne ed arredi similari sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi, negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta l'autorizzazione comunale.

- 2) Per ragioni di arredo urbano e per il pubblico decoro l'autorità competente può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.

ARTICOLO 154 Occupazione con ponteggi

- 1) Sono da intendersi occupazioni temporanee di suolo pubblico anche i ponteggi sopraelevati rispetto al piano di calpestio. La superficie da conteggiare è quella risultante dalla proiezione sul suolo pubblico.

ARTICOLO 155 Esposizione di merce

- 1) L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico, è soggetta alla relativa concessione comunale.

ARTICOLO 156 Mestieri girovaghi e mestieri artistici

- 1) Le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (circhi, giostre ecc.) sono soggette alle disposizioni del presente regolamento.
- 2) Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuate dal Comune, sulle quali è consentito lo svolgimento di tale attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.
- 3) Coloro che esercitano il commercio ambulante su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di sessanta minuti e, in ogni caso, tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno 500 metri. Al controllo è deputata la polizia municipale.
- 4) Il permesso è richiesto anche per la sosta su suolo pubblico da parte di coloro che esercitano mestieri artistici quando la sosta stessa si prolunghi per più di un'ora sullo stesso luogo.

ARTICOLO 157 Esecuzione di lavori e di opere

- 1) Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico mediante scavi e con materiale di risulta, nel permesso dovranno essere indicati i modi dell'occupazione e i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.

ARTICOLO 158

Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico

- 1) Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi ecc. nello spazio sottostante o sovrastante il suolo pubblico, così come per collocare ponteggi sopraelevati, festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario ottenere la concessione o l'autorizzazione comunale.

ARTICOLO 159

Autorizzazione ai lavori

- 1) Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

ARTICOLO 160

Divieto temporaneo di occupazione

- 1) Il sindaco può sospendere temporaneamente le concessioni di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

ARTICOLO 161

Decadenza della concessione e autorizzazione

- 1) La decadenza della concessione o autorizzazione può essere pronunciata per i seguenti motivi:
 - a) mancato pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico;
 - b) reiterate violazioni agli obblighi previsti nel presente regolamento o nella concessione stessa;
 - c) la violazione di norme di legge o regolamentari in materia di occupazione dei suoli.

ARTICOLO 162

Revoca della concessione o autorizzazione

- 1) E' prevista in ogni caso la facoltà di revoca delle concessioni o autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità di pubblici servizi.
- 2) La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi indennità.

ARTICOLO 163

Rinnovo delle concessioni

- 1) Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono rinnovabili alla scadenza. Per le occupazioni temporanee il concessionario, qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre il termine stabilito, ha l'obbligo di presentare, almeno 10 giorni prima della scadenza, domanda di rinnovo indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.
- 2) Il mancato pagamento della tassa per l'occupazione già in essere costituisce motivo di diniego al rinnovo.

ARTICOLO 164

Occupazioni abusive - Rimozione di materiali

- 1) Fatta salva ogni eventuale previsione di legge, in caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche previa verifica da parte della Polizia Municipale, l'ufficio tecnico, previa contestazione all'interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando un congruo termine per provvedervi. Decorso infruttuosamente tale termine si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi.

TITOLO II

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ARTICOLO 165

Disposizioni generali

- 1) Sono soggette alla tassa comunale per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, ai sensi del Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni, le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, sul suolo pubblico e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune. Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, box-windows e simili infissi di carattere stabile nonché le occupazioni sottostanti il medesimo suolo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi gestiti in regime di concessione amministrativa.
- 2) Sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni realizzate sulle aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

- 3) Sono soggette all'imposizione da parte del Comune anche le occupazioni realizzate su tratti di strade statali e provinciali che attraversano il centro abitato.
- 4) Non sono soggette alla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato e della Provincia o al demanio statale.

ARTICOLO 166 Esclusioni

- 1) Sono escluse dall'applicazione della tassa:
 - a) le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico con balconi, verande, box-windows e simili infissi di carattere stabile;
 - b) le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune ovvero al demanio statale.

ARTICOLO 167 Classificazione del Comune per la determinazione delle tariffe

- 1) Ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs n. 507/93 questo Comune, con popolazione residente di n.1750 abitanti al 31.12.2005 , è classificato nella classe V

ARTICOLO 168 Criteri per la determinazione della tassa e sua graduazione

- 1) La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale avviene l'occupazione. A tale scopo, il territorio comunale è classificato in due categorie (centro e periferia), secondo l'allegato elenco di classificazione. In ogni caso la tassa si applica secondo le tariffe deliberate per le varie categorie ed in base alla predetta classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.
- 2) La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
- 3) Le occupazioni temporanee del suolo, effettuate per i fini di cui all'art. 46 del D.Lgs. n. 507/93, se nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.
- 4) Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento.

- 5) Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq..
- 6) Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.
- 7) Qualora lo stesso posto sia occupabile da più soggetti in tempi diversi la tassa va ripartita in proporzione tra i vari soggetti occupanti.
- 8) Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei servizi pubblici e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, la tassa va commisurata al numero di utenze presenti nel territorio comunale al 31 dicembre dell'anno precedente.

ARTICOLO 169

Criteri per la misurazione dell'area occupata

- 1) La misurazione dell'area occupata viene eseguita dagli addetti incaricati dall'Ufficio di Polizia municipale o dal concessionario del servizio di accertamento e riscossione della tassa.
- 2) Ove tende o simili siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa per l'occupazione soprastante il suolo va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.
- 3) I vasi delle piante, le balaustre o ogni altro elemento delimitante l'area occupata si computano ai fini della tassazione.
- 4) Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.

ARTICOLO 170

Tariffe

- 1) Le tariffe della tassa per l'occupazione permanente o temporanea degli spazi ed aree pubbliche sono stabilite con deliberazione ai sensi di legge ed in rapporto alle categorie menzionate all'art.168 del presente regolamento.
- 2) La tariffa per utenza dovuta per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi è annualmente rivalutata in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
- 3) Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, ad ognuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma non suscettibile di frazionamento.
- 4) Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie di cui sopra, in rapporto alla durata delle occupazioni che può essere espressa in giorni.

- 5) Si applicano le maggiorazioni e le riduzioni previste dal D.Lgs. n. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni e quelle contemplate dall'art. 171 del presente regolamento.

ARTICOLO 171 Maggiorazioni e riduzioni

- 1) Per i passi carrabili la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento.
- 2) Per le occupazioni con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico la tariffa ordinaria è ridotta del 70 per cento.
- 3) Per le occupazioni temporanee aventi carattere strumentale per la posa e la manutenzione dei cavi e delle condutture sotterranee destinate alla erogazione dei pubblici servizi la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento.
- 4) Per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe ordinarie sono ridotte al 50 per cento.
- 5) Per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento.
- 6) Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento.
- 7) Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello originariamente consentito si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.
- 8) Oltre alle maggiorazioni e riduzioni previste in maniera fissa dalla legge sono fissate le seguenti variazioni delle tariffe ordinarie della tassa:
 - a) per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento;
 - b) per gli accessi carrabili o pedonali a raso per i quali, a seguito del rilascio di apposito cartello segnaletico, sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento;
 - c) per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento;
 - d) per le occupazioni temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art. 46 del D.Lgs. n. 507/93, la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento;
 - e) per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 15 giorni consecutivi interi la tariffa giornaliera è ridotta del 20 per cento;
 - f) per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 1 mese o che si verificano con carattere ricorrente è disposta la riscossione mediante convenzione con tariffa ridotta del 50 per cento;
 - g) per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune la tariffa ordinaria è ridotta del 50%.
- 9) In tutti gli altri casi sopra non considerati in cui la legge prevede la facoltà da parte del Comune di disporre riduzioni od aumenti della tassa, si applica la tariffa ordinaria senza aumenti o riduzioni.

ARTICOLO 172

Esenzioni

1) Sono esenti dalla tassa:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22.12.1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
- h) le superfici e gli spazi dei tratti di strade provinciali che attraversano i centri abitati del Comune gravati da canoni concessori non ricognitori.

ARTICOLO 173

Denuncia e versamento della tassa

- 1) Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita denuncia, utilizzando i modelli messi a disposizione dal Comune stesso, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione comunale e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.
- 2) L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempre che non si verificano variazioni nella occupazione che determinino un maggior

ammontare del tributo. Qualora si verificano variazioni, la denuncia deve essere presentata nei termini di cui ai commi precedenti, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento. Se non si verificano variazioni, il versamento della tassa per gli anni successivi a quello in cui è stata rilasciata la concessione, deve essere effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.

- 3) Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi, ed impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia, anche cumulativa ed il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.
- 4) Per le occupazioni realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi il versamento della tassa, è effettuato in unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Entro lo stesso termine deve essere comunicato al Comune il numero complessivo delle utenze al 31 dicembre dell'anno precedente.
- 5) Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione al Concessionario del servizio, su apposito modello approvato con decreto interministeriale.
- 6) Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma precedente, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. La tassa così determinata va versata anticipatamente. Se d'importo superiore a Euro...100....., può essere versata con le modalità indicate per la tassa permanente.
- 7) Per le occupazioni che hanno inizio e termine fra due scadenze la tassa dovrà essere pagata in due rate di cui la prima all'inizio dell'occupazione e la seconda al termine della stessa.
- 8) Per l'applicazione di quanto sopra previsto, il soggetto deve sottoscrivere il documento-quietanza, emesso dal Comune o dal Concessionario al momento del pagamento dell'intera tassa o della sua prima rata per accettazione della clausola con la quale è precisato che non si darà luogo ad alcuna restituzione della tassa versata, e che permane l'obbligo del versamento delle successive rate, nel caso in cui l'occupazione, per fatto non imputabile al Comune, abbia una durata inferiore a quella prevista all'atto dell'autorizzazione.
- 9) Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato mediante versamento diretto all'incaricato dell'Ufficio di Polizia Municipale o al Concessionario che ne rilasciano ricevuta, ove va indicato distintamente l'importo corrisposto a titolo di tassa e gli eventuali oneri accessori. Gli stessi Organi comunali provvedano ai dovuti controlli e verifiche.

ARTICOLO 174 Mercato settimanale

- 1) Per le occupazioni di cui alla Legge Regionale Puglia n.18 del 24.07.2001⁶⁴ con la domanda di concessione, il richiedente dovrà specificare le modalità di pagamento prescelte. Le opzioni sono fra il pagamento in un'unica soluzione, per ogni annualità, entro il 30 gennaio, ovvero per semestre, con pagamento da effettuarsi entro il 30 gennaio ed il 30 luglio dell'annualità corrente. Tali modalità di pagamento hanno valore per tutto il periodo di concessione. In caso di mancata specificazione la modalità pagamento s'intenderà annuale. Il pagamento della tassa per la prima annualità, deve avvenire, per semestre o per intero, entro e non oltre giorni 30 dalla comunicazione del rilascio della concessione. La copia dell'attestato di versamento deve essere depositata, entro giorni 30 dalla del pagamento all'ufficio tributi. L'originale del versamento deve essere esibito a richiesta degli organi di polizia municipale per la verifica della regolarità.
- 2) Per la tassa dovuta per l'occupazione giornaliera, presso il mercato settimanale, il controllo e la riscossione rimane di competenza della Polizia Municipale.
- 3) Entro il 30 dicembre di ogni anno l'Ufficio attività produttive deve inviare all'Ufficio Tributi l'elenco nominativo dei posti occupati al fine di consentire la verifica del pagamento della tassa annuale.

ARTICOLO 175

Accertamenti, rimborsi, riscossioni della tassa

- 1) Per l'accertamento, la liquidazione, il rimborso e la riscossione coattiva della tassa si osservano le disposizioni previste all'art. 51 del D. Lgs. n. 507/93 e successive modificazioni, nonché quelle previste dagli artt. 47, 48 e 49 del presente regolamento.

ARTICOLO 176

Sanzioni

- 1) Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 507/93.
- 2) Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione quali:
 - a) l'occupazione senza titolo;
 - b) l'occupazione in eccedenza alla superficie concessa;
 - c) il mancato rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario;sono altresì punite a norma delle leggi vigenti sull'ordinamento degli enti locali

ARTICOLO 177

Gestione in concessione

⁶⁴ L.R. Puglia 24.07.2001 "Disciplina del commercio su aree pubbliche"

- 1) Il Consiglio Comunale, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, può affidare in concessione il servizio per la gestione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche ad uno dei soggetti iscritti all'albo previsto dall'art. 32 del D. Lgs. n. 507/93.

ARTICOLO 178 Norma di rinvio

- 1) Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme del D. Lgs. n. 507/93 e successive modificazioni.

ARTICOLO 179 **ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO GENERALE**

- 1) Le disposizioni del presente Regolamento Generale si applicano a partire dal 1 gennaio 2007.
- 2) Sono abrogate con la medesima decorrenza tutte le disposizioni incompatibili con quelle contenute nel presente Regolamento, ad eccezione di quelle che costituiscono norme speciali.